



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE  
CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



## Stagione Sportiva 2017/2018

# Comunicato Ufficiale n. 24 del 28 settembre 2017

### COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C.:

- n. 60/AA del 22 settembre 2017 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania;**
- n. 12/TFT del 27 settembre 2017 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania.**

\* \* \* \* \*

### COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **documenti** della L.N.D.:

- **Circolare n. 28** del 22 settembre 2017 – **decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping** – sigg. Luciano Acquarelli, Massimo Venturelli, Luca Costantini, Massimiliano Cerrini, Emanuele Binozzi e Daniele Favaroni;
- **Circolare n. 29** del 26 settembre 2017 – **decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping** – sigg. Massimiliano Canonico, Paolo Mocci, Fabio Morcellini, Fabio Agosti e Ferruccio Ferraris.

\* \* \* \* \*

### COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### CONTATTI CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D.

Di seguito si trascrivono i numeri di telefono e fax per contattare gli **UFFICI DEL C.R. CAMPANIA** presso il "**Centro Direzionale**" di Napoli, in via G. Porzio, 4 – isola G2 – CAP 80143:

**TELEFONO: 081 5537216**  
**FAX: 081 5544470.**

Di seguito, si indicano, gli orari di ricevimento del pubblico:

**MARTEDÌ:** dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00  
**GIOVEDÌ:** dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00.

Nella sede di via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 restano gli Uffici del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, del Calcio a Cinque, del Calcio Femminile, dell'Attività Ricreativa e della Delegazione Provinciale di Napoli.

I numeri di telefono e fax per contattare gli Uffici di Strettola Sant'Anna alle paludi sono i seguenti:

**SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA:**

**TELEFONO: 081 2449030**

**FAX: 081 2449021.**

**CALCIO A CINQUE:**

**TELEFONO: 081 2449050**

**081 2449020.**

**CALCIO FEMMINILE:**

**TELEFONO: 081 288188**

**081 2449021.**

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI:**

**TELEFONO: 081 2449031 – 081 2449024**

**FAX: 081 2449023.**

Per inoltrare istanze o reclami agli **UFFICI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA TERRITORIALE** utilizzare esclusivamente il seguente numero di fax:

**FAX: 081 202842.**

\* \* \* \* \*

**AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE**

Il C.R. Campania ha autorizzato, in via provvisoria, per la giornata di gare di Campionato del 1° ottobre prossimo, la disputa delle gare sui campi sportivi di seguito indicati:

Bacoli Sibilla 1925  
Casalnuovo Frattese  
Isola di Procida  
Virtus Avellino 2013  
Valdiano  
Galazia 1997  
Comprensorio Alba Nuova  
Hermes Casagiove  
Florigium  
Città di Eboli  
U.S. Grigio Rossi

A. Vallefuoco – Mugnano di Napoli;  
P. Ianniello – Frattamaggiore;  
Vezzuto – Marasco – Monte di Procida;  
San Michele di Serino;  
Casalbuono;  
Vitulazio;  
Casal di Principe;  
Curti;  
Spinetti – Procida;  
F. Squitieri – Sarno;  
P. Novi – Angri.

\* \* \* \* \*

**AUTORIZZAZIONI EX ART. 34 N.O.I.F.**

Il Commissario Straordinario del C.R. Campania, vista l'istanza prodotta, valutata la documentazione esibita, ha espresso parere favorevole e concesso la relativa autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., con decorrenza **dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale (ferma restando la responsabilità esclusiva delle rispettive società, come di seguito indicate, in ordine alla titolarità effettiva del tesseramento)**, per i seguenti calciatori o calciatrici:

<b>Società</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Data di Nascita Scadenza Aut .ne</b>	
SAN VITALIANO	PERILLO	PASQUALE	16.11.2001	03.09.2018

\* \* \* \* \*

## **CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA 2017/2018**

### **GIRONI E CALENDARIO**

Il Comunicato Ufficiale relativo ai gironi e calendari del Campionato Regionale di Prima Categoria 2017/2018, sarà pubblicato ed affisso all'albo del Comitato e consultabile sul Sito Internet lunedì 2 ottobre p.v.

La prima giornata del Campionato in epigrafe si disputerà sabato 7 / domenica 8 ottobre 2017.

\* \* \* \* \*

## **CAMPIONATO REGIONALE DI ATTIVITÀ MISTA 2017/2018**

### **GIRONI E CALENDARIO**

Il Comunicato Ufficiale relativo ai gironi e calendari del Campionato Regionale di Attività Mista 2017/2018, sarà pubblicato ed affisso all'albo del Comitato e consultabile sul Sito Internet mercoledì 4 ottobre p.v.

La prima giornata del Campionato in epigrafe si disputerà sabato 7 / domenica 8 ottobre p.v.

\* \* \* \* \*

## **COPPA CAMPANIA 2017/2018 PER SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA – GARE DELLA PRIMA GIORNATA: SABATO 30 SETTEMBRE / DOMENICA 1° OTTOBRE 2017**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale sono pubblicati il Regolamento, i gironi ed il calendario delle gare della prima giornata del primo turno della Coppa Campania di Prima Categoria, in programma sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre 2017, già pubblicate sul Sito Internet di questo C.R.

\* \* \* \* \*

## **ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI 2017/2018 DI PRIMA CATEGORIA – REGIONALE JUNIORES E TERZA CAT. UNDER 18 – REGOLARIZZAZIONE ENTRO OGGI, 28 SETTEMBRE**

Il C.R. Campania sta procedendo alla verifica della documentazione relativa all'iscrizione ai Campionati in epigrafe. Alle società, che non avranno adempiuto, entro la data odierna, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere rispettate ed assolte, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, entro e non oltre le ore 18,00 di oggi, giovedì 28 settembre 2017.

\* \* \* \* \*

## **ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE 2017/2018 DI SECONDA CATEGORIA – REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 5 OTTOBRE**

Giovedì 21 settembre 2017 è scaduto il termine ordinario per le iscrizioni al Campionato Regionale 2017/2018 di Seconda Categoria.

Il C.R. Campania sta procedendo alla verifica delle domande di iscrizione depositate nel termine indicato e della relativa documentazione. Alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinario di giovedì 21 settembre 2017, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere rispettate ed assolte, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, entro e non oltre le ore 18,00 di giovedì 5 ottobre 2017.

\* \* \* \* \*

## **COPPA CAMPANIA 2017/2018 PER SOCIETÀ DI SECONDA CATEGORIA**

Il C.R. Campania – L.N.D. organizza, per la stagione sportiva 2017/2018, la manifestazione di seguito indicata:

### **COPPA CAMPANIA DI SECONDA CATEGORIA**

*Essa è riservata alle società che formalizzeranno l'iscrizione al Campionato Campano di Seconda Categoria 2017/2018 entro giovedì 5 ottobre 2017, comprese le società che saranno ammesse / riammesse al Campionato medesimo.*

\* \* \* \* \*

## **ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE 2017/2018 DI CALCIO FEMMINILE – REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 5 OTTOBRE**

Oggi, giovedì 28 settembre 2017, scade il termine ordinario per le iscrizioni al Campionato Regionale 2017/2018 di Calcio Femminile. Alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinario innanzi indicato, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere rispettate ed assolte, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, entro e non oltre le ore 18,00 di giovedì 5 ottobre 2017.

\* \* \* \* \*

## **ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI 2017/2018 DI CALCIO A CINQUE SERIE D – CALCIO A CINQUE JUNIORES E CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2 – REGOLARIZZAZIONE ENTRO GIOVEDÌ 5 OTTOBRE**

Oggi, giovedì 28 settembre 2017, scade il termine ordinario per le iscrizioni ai Campionati Regionali 2017/2018 di cui all'epigrafe.

Il C.R. Campania sta procedendo alla verifica della documentazione relativa all'iscrizione ai Campionati in epigrafe. Alle società, che non avranno adempiuto, entro la data odierna, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere rispettate ed assolte, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, entro e non oltre **le ore 18,00 di giovedì 5 ottobre 2017.**

Alle gare di Coppa Campania dei Campionati Regionali 2017/2018 di cui all'epigrafe parteciperanno le società iscritte entro la data odierna.

\* \* \* \* \*

## **DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018**

**Le Società** che intendano presentare domanda di ammissione o riammissione alla categoria superiore **devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax al numero 081 / 5544470**, al fine di far attivare le procedure che consentiranno loro l'iscrizione dall'area riservata della propria pagina web.

\* \* \* \* \*

## **ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018**

**Le Società** devono far pervenire la domanda di iscrizione al rispettivo Campionato al C.R. Campania, anche a mezzo fax al numero **081 / 5544470**, entro i termini prescritti, ovvero, a titolo di esempio, **entro il 28 settembre** per il Campionato Regionale Femminile.

\* \* \* \* \*

## **CAMPIONATO DI ECCELLENZA OBBLIGO DI PRESENZA DEL MEDICO SOCIALE O, IN ALTERNATIVA (PER LE SOCIETÀ OSPITANTI), PRESENZA DI UN'AMBULANZA A BORDO CAMPO**

Alle società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione dell'ammenda (disposta in € 100,00) di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

\* \* \* \* \*

## **PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLE VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE E DELLE DISPOSIZIONI DI DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE**

Il C.R. Campania, preso atto che, in analogia alle passate stagioni sportive, per motivi di Ordine Pubblico, alcune gare sono oggetto di provvedimenti, da parte degli Organi di Polizia (ad esempio, con l'obbligo di disputa a **porte chiuse** o **in assenza di pubblico**), che non di rado vengono notificati a questo C.R. dopo la pubblicazione (che, in via ordinaria, coincide con il giovedì) del Comunicato Ufficiale del programma ufficiale settimanale delle gare, dispone quanto segue:

1. che i provvedimenti in argomento siano pubblicati sul **Sito Internet** del C.R. Campania entro le ore 20 del giorno successivo a quello di pubblicazione del programma ufficiale settimanale delle gare;
2. che la pubblicazione sul **Sito Internet** abbia valore di **comunicazione ufficiale**.

Nella stessa sezione del *Sito Internet* saranno pubblicate – anch'esse con valore di **comunicazione ufficiale** – le variazioni, eventualmente intervenute successivamente alla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, modificative del programma ufficiale settimanale delle gare.

Nell'ipotesi di pubblicazione, nel giorno del venerdì, del Comunicato Ufficiale in ordine al programma ufficiale settimanale delle gare, le prescrizioni di cui ai capoversi precedenti troveranno attuazione, nel *Sito Internet* del C.R. Campania, sempre con valore di **comunicazione ufficiale**, entro le **ore 12.00 del sabato**.

In relazione alle prescrizioni enunciate in questo paragrafo, in una qualsiasi ipotesi di non perfetto funzionamento del *Sito Internet* del C.R. Campania, avranno valore ufficiale le comunicazioni telefoniche, di cui al C.U. n. 1 del 1° luglio 2017, pag. 105 (paragrafo "**Variazioni campi ed orari / Nullità delle richieste di inversione di campo**").

\* \* \* \* \*

## **TUTELA ASSICURATIVA DI TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018**

### *Diminuisce il premio per la denuncia dei sinistri riguardo i tesserati*

La Lega Nazionale Dilettanti, di intesa con la **Generali Italia S.P.A.**, anche per la stagione sportiva 2017/2018 conferma la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle società della Lega Nazionale Dilettanti. **Il premio pro capite per la nuova stagione è ridotto** a 29 euro per gli assicurati delle categorie Calciatori e Allenatori, mentre per quanto attiene al premio relativo alla categoria Dirigenti l'importo pro capite è ridotto a 5 euro. "*Sono particolarmente orgoglioso di poter annunciare per la stagione 2017/18 la conferma della tutela assicurativa per tesserati e dirigenti della LND – ha spiegato il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, **Cosimo Sibilia** –. Le nuove condizioni ottenute da Generali Italia Spa, che ringrazio, consentiranno alle nostre società di ottenere **un sensibile risparmio**, sia per quanto riguarda il premio per giocatori e allenatori, sia per quello relativo ai dirigenti ufficiali. È un altro piccolo grande passo nel cammino che abbiamo intrapreso verso **una Lega più vicina al territorio e più accessibile a tutti**. Una strada che non può prescindere dal rendere più sostenibili i costi per le nostre società. È la nostra missione, la porteremo a termine passo dopo passo*".



## **DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO**

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, **è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.**

\* \* \* \* \*

## **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. A seguito della proroga fino al 30 giugno 2017 del termine previsto per dotarsi di defibrillatori disposta dal Ministro della Salute, **le Società devono dotarsi, a far data dal 1° luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.**

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

\* \* \* \* \*

## **OBBLIGO DELL'USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI CORSI DI FORMAZIONE**

Come riportato nel precedente paragrafo, **si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi, a far data dal 1° luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature**

In tale ottica, il C.R. Campania, in collaborazione con il "CONI Scuola Regionale dello Sport in Campania" e con il Comitato Regionale CONI della Campania, ha previsto di organizzare dei Corsi di Formazione per l'uso dei defibrillatori semiautomatici.

Le Società che intendano presentare domanda di partecipazione al Corso di cui innanzi **devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax ai numeri: 081 / 5544470 e 081 / 2449021**, al fine di dell'attivazione del Corso medesimo.

La quota d'iscrizione per la partecipazione al Corso è fissata in € 80 (oltre IVA, se dovuta)

Il Corso avrà inizio appena raggiunto il numero minimo di 24 unità.

\* \* \* \* \*

## **ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2017/2018 – VISITE MEDICHE**

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

Il **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e dai **Medici specialisti in Medicina dello Sport**, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania ([www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)) digitando nella voce: ricerca sul portale "medicina dello sport".**

**Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età. I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario.**

**I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti in appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita.**

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

\* \* \* \* \*

## **DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.**

Si pubblica, di seguito, l'art. 32 bis N.O.I.F.

**Art. 32 bis - ("Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza"):**

1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo art. 94 Ter.

2. **Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno**, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma **dovranno pervenire al Comitato** o alla Divisione di appartenenza **entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno**. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di sette giorni dalla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente art. 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

*Per l'applicazione dell'art. 32 bis delle N.O.I.F., consultare la Circolare del 20 maggio 2003 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania, dalla quale si evince che "I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi dell'art. 32 bis – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale".*

**Quindi gli stessi calciatori dovranno comunque provvedere al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.**

Alle istanze inviate a questo C.R., a mezzo raccomandata, dovrà essere allegata la ricevuta, in originale, della raccomandata (o del telegramma) inviata alla società di appartenenza.

\* \* \* \* \*

### **CALCIATORI SVINCOLATI ART. 107 N.O.I.F.** **PRIMO PERIODO – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018** **(1 / 14 LUGLIO 2017 – ore 19.00)**

#### **ELENCHI INTEGRATIVI**

In data 2 agosto 2017, è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 10, relativo agli elenchi dei calciatori svincolati nel primo periodo (1 / 14 luglio 2017 – ore 19.00) ai sensi dell'art. 107 N.O.I.F.

*In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si pubblicano gli elenchi integrativi degli svincoli – primo periodo delle società: **A.F.F.E. Nocera 100, Bonito, C.F. Spartak S.Nicola C5, Herajon, Monteruscello, Sporting Accadia, Virtus Gioiese, Virtus Ottaviano e Virtus Sant'Antimo.***

\* \* \* \* \*



## **COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2017/2018**

Il Commissario Straordinario tenuto conto del contenimento delle spese di gestione e, comunque, per agevolare le iscrizioni da parte delle società affiliate ha deliberato che per la corrente stagione sportiva 2017/2018 siano confermati i costi di iscrizione come per la passata stagione sportiva (ovvero già ridotti del 10% – dieci per cento) per tutte le Categorie dei Campionati, nell’ambito del C.R. Campania.

Si ricorda, che su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, alle società di nuova affiliazione che si iscriveranno ai Campionati di Terza Categoria e di Calcio a Cinque Serie D, nonché alle società di puro settore che si assoceranno alla L.N.D. sarà riconosciuta la totale esenzione dei costi di iscrizione.

Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all’atto dell’iscrizione:

CAMPIONATO	IMPORTO STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 (°°)
SECONDA CATEGORIA	€ 1.970,00
JUNIORES REGIONALE	€ 870,00
JUNIORES PROVINCIALE	€ 870,00
TERZA CATEGORIA	€ 1.070,00
TERZA CATEGORIA “RISERVE”	€ 760,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	€ 1.000,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	€ 1.000,00
TERZA CAT. – U. 21 “RISERVE”	€ 1.000,00
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1	€ 1.020,00
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2	€ 1.020,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	€ 2.260,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	€ 1.430,00
CALCIO A CINQUE – SERIE D	€ 1.160,00
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile	€ 640,00
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	€ 430,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C	€ 980,00
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile	€ 640,00
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	€ 430,00
ATTIVITÀ AMATORI	€ 1.660,00

(°°) all’importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 29 x n. tesserati al 30.6.2016

\* \* \* \* \*

## **ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2017/2018** **(potranno effettuarsi solo con procedura *on-line*)**

*Come da delibera del Commissario Straordinario del C.R. Campania, dott. Cosimo Sibilia, PER LA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 SONO STATI CONFERMATI GLI IMPORTI DELLA SCORSA STAGIONE SPORTIVA, COSÌ COME RIDOTTI NELLA MISURA DEL 10% RISPETTO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016.*

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 2.810,00 + € 29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 1.970,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
JUNIORES REGIONALE	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 870,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA	GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017	€ 1.070,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA “RISERVE”	GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017	€ 760,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA – OVER 35	GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017	€ 1.070,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA – OVER 30	GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017	€ 1.070,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 1.000,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017	€ 1.000,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CAT. – U. 21 “RISERVE”	GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017	€ 1.000,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 1.020,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 1.020,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE – SERIE D	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 1.160,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 430,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017	€ 430,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 980,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 980,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
ATTIVITÀ AMATORI	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 1.660,00

\* \* \* \* \*

## **INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA**

Si riepilogano, di seguito, le date **aggiornate** di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2017/2018:

PRIMA CATEGORIA	7 – 8 OTTOBRE 2017
SECONDA CATEGORIA	21 – 22 OTTOBRE 2017
JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA	7 – 8 – 9 OTTOBRE 2017
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	21 – 22 OTTOBRE 2017
TERZA CATEGORIA – UNDER 20	21 – 22 OTTOBRE 2017
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	7 – 8 – 9 OTTOBRE 2017
TERZA CATEGORIA	21 – 22 OTTOBRE 2017
CALCIO FEMMINILE	21 – 22 OTTOBRE 2017
COPPA CAMPANIA FEMMINILE	7 – 8 OTTOBRE 2017
CALCIO A 5 SERIE C2	7 OTTOBRE 2017
CALCIO A 5 SERIE D	DA INDICARE
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1	22 OTTOBRE 2017
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2	DA INDICARE
CALCIO A 5 JUNIORES D'ELITE	7 OTTOBRE 2017
CALCIO A 5 JUNIORES	DA INDICARE
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 SERIE C1	<i>Final Eight</i> il 5/6/7 gennaio 2018
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 SERIE C2	16 SETTEMBRE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 "D"	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM. C1	1 OTTOBRE 2017
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM. C2	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN.D'ELITE	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN.	DA INDICARE
ATTIVITÀ AMATORI	6 OTTOBRE 2017

\* \* \* \* \*

## **Modifiche al programma gare del 30 settembre – 1° ottobre 2017**

Si pubblica, di seguito, il calendario completo delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, con il prospetto dei campi di giuoco, orari e giorni, come segue:

- quarta giornata dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Calcio a 5 Serie C1;
- gare della prima giornata del primo turno della Coppa Campania di Prima Categoria 2017/2018, pubblicate nell'apposito paragrafo allegato (in programma **sabato 30 settembre – domenica 1° ottobre p.v.**);
- gare della terza giornata del primo turno della fase regionale della Coppa Campania di Calcio a Cinque Serie C2 2017/2018, pubblicate nell'apposito paragrafo (in programma **sabato 30 settembre p.v.**).

Tutte le gare innanzi elencate si disputeranno **domenica 1° ottobre p.v.**, ad eccezione di quelle, a margine delle quali è stata apposta l'indicazione **SAB**, da leggere **sabato 30 settembre p.v.**

Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito variazioni (di campo di gioco e/o orario e/o giorno) sono state **evidenziate in neretto**.

L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di **comunicazione ufficiale**.

Eventuali, ulteriori avvisi (ad esempio, a mezzo telegramma), che questo Comitato Regionale potrà indirizzare alle società interessate alle variazioni, sono assolutamente facoltativi.

## ORARIO FEDERALE: ORE 15.30

### ECCELLENZA

#### GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
BACOLI SIBILLA 1925	AURUNCI	A	30/09/2017 15:30	A. VALLEFUOCO	MUGNANO DI NAPOLI	
BARANO CALCIO	PIMONTE 1970	A	30/09/2017 15:00	DON L. DI IORIO	BARANO D'ISCHIA	VIA PIANO
MONDRAGONE	MONTE DI PROCIDA CALCIO	A	01/10/2017 15:30	COMUNALE	MONDRAGONE	VIA PADULE
SAVOIA 1908	VIRTUS VOLLA	A	30/09/2017 15:30	A. GIRAUD	TORRE ANNUNZIATA	PIAZZALE GARGIULO,2
CASALNUOVO FRATTESE	VIS AFRAGOLESE 1944	A	30/09/2017 15:30	P. IANNIELLO	FRATTAMAGGIORE	VIA PASQUALE IANNIELLO
CASORIA CALCIO 1979	U.S. MARIGLIANESE	A	30/09/2017 15:30	SAN MAURO	CASORIA	VIA SAN MAURO
ISOLA DI PROCIDA	REAL FORIO 2014	A	30/09/2017 15:30	D. CONTE	ARCO FELICE - POZZUOLI	VIA VIRGILIO
SAN GIORGIO 1926	GLADIATOR 1924	A	01/10/2017 11:00	R. PAUDICE	SAN GIORGIO A CREMANO	VIA SANDRIANA

#### GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
COSTA D AMALFI	BATTIPAGLIESE 1929	A	01/10/2017 15:30	S.MARTINO	MAIORI	VIA DEMANIO LOCALITÀ VECITE
PALMESE	AUDAX CERVINARA 1935	A	30/09/2017 15:30	COMUNALE	PALMA CAMPANIA	VIA QUERCIE
PICCIOLA	ECLANESE 1932 CALCIO	A	01/10/2017 15:30	XXIII GIUGNO 1978	PONTECAGNANO	VIA STADIO
SOLOFRA CALCIO	CASTEL SAN GIORGIO CALCIO	A	30/09/2017 15:30	A. GALLUCCI	SOLOFRA	VIA NUOVA ASI
VIRTUS AVELLINO 2013	S.VITO POSITANO	A	30/09/2017 15:30	COMUNALE	SAN MICHELE DI SERINO	VIA CAMPO SANTA MARIA
AGROPOLI	FOOTBALL CLUB S.AGNELLO	A	01/10/2017 15:30	R. GUARIGLIA	AGROPOLI	C.DA MAROTTA
SORRENTO 1945	S.S. NOLA 1925	A	01/10/2017 15:30	ITALIA	SORRENTO	VIA CALIFANO,7
VALDIANO	U.S. FAIANO 1965	A	01/10/2017 15:30	COMUNALE	CASALBUONO	

### PROMOZIONE

#### GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
CIMITILE	SANTA MARIA LA FOSSA	A	30/09/2017 15:30	SPORTING CLUB	NOLA	VIA SEMINARIO
GALAZIA 1997	COMPENS. CASALNUOVESE	A	30/09/2017 15:30	COMUNALE	VITULAZIO	
OLIMPIA CASALNUOVO	MARTHIANISI	A	30/09/2017 15:30	D. IORIO	CASALNUOVO	VIALE DEI LIGUSTRI
VIRTUS GOTI 97	PUGLIANELLO	A	30/09/2017 15:30	UGO IEVOLI	SANT'AGATA DE' GOTI	
VIRTUS LIBURIA	SAN VITALIANO	A	01/10/2017 15:30	COMUNALE	TRENTOLA DUCENTA	VIA DE NICOLA
COMPENSORIO ALBA NUOVA	VILLA LITERNO	A	30/09/2017 15:30	COMUNALE	CASAL DI PRINCIPE	VIA VATICALE
F.C. VIRIBUS SOMMA 100	CASAMARCIANO	A	01/10/2017 15:30	COMUNALE	BRUSCIANO	VIA GUIDO DE RUGGIERO
HERMES CASAGIOVE	RINASCITA U.S.VICO	A	01/10/2017 10:30	COMUNALE	CURTI	VIA MANZONI

## GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
FLORIGIUM	AFRO NAPOLI UNITED	A	30/09/2017 15:00	M. SPINETTI	PROCIDA	VIA BELVEDERE
ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA	POMPEIANA 1929	A	01/10/2017 10:30	A. VALLEFUOCO	MUGNANO DI NAPOLI	
PUTEOLANA 1909	NEAPOLIS	A	30/09/2017 15:30	VEZZUTO MARASCO	MONTE DI PROCIDA	VIA TORRIONE
S.GIUSEPPE	RIONE TERRA	A	01/10/2017 10:30	COMUNALE	BRUSCIANO	
STASIA SOCCER	VICO EQUENSE 1958	A	01/10/2017 10:30	A. DE CICCO	SANT'ANASTASIA	VIA ROMANI
PONTICELLI	MONDO SPORT	A	01/10/2017 11:00	G. ASCARELLI PONTICELLI	NAPOLI	VIA ARGINE
QUARTOGRAD	VIRTUS OTTAVIANO	A	01/10/2017 11:00	GIARRUSSO	QUARTO	VIA CIMITERO
SAN PIETRO NAPOLI	REAL POGGIOMARINO	A	30/09/2017 15:30	S. PIETRO A PATIERNO	NAPOLI	VIA COMUNALE AQUINO,4

## GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ABELLINUM CALCIO 2012	FORZA E CORAGGIO BN	A	30/09/2017 15:30	VALLEVERDE	ATRIPALDA	VIA MANFREDI
FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	FOOTBALL CLUB AVELLINO	A	30/09/2017 15:30	G. RUSSO	PAOLISI	VIA FERRARI
G. CAROTENUTO	SANSEVERINESE	A	30/09/2017 15:30	S. FILOMENA	MUGNANO DEL CARDINALE	VIA GARIBALDI
SAN MARTINO VALLE CAUDINA	GROTTA 1984	A	30/09/2017 15:30	M. PIGNATELLI	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	VIA BRECCIE
SAN TOMMASO CALCIO	CLUB PONTE 98	A	30/09/2017 15:30	A. ROCA	SAN TOMMASO	VIA CASSESE
POLISPORTIVA DIL. LIONI	BAIANO	A	01/10/2017 15:30	N. IORLANO	LIONI	VIALE UGO FOSCOLO
S.S.GIUSEPPE SICONOLFI (*)	SERINO 1928	A	01/10/2017 15:30	COMUNALE	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	LOC. BOSCHETTO
VIS ARIANO CALCIO SSDARL	MONTESARCHIO	A	01/10/2017 15:30	S. RENZULLI	ARIANO IRPINO	VIALE TIGLI

(\*) a porte chiuse – Ordinanza Sindacale

## GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
BUCCINO VOLCEI	GREGORIANA	A	30/09/2017 15:30	COMUNALE	BUCCINO	VIA SANTA MARIA
CAMPAGNA	ALFATERNA	A	30/09/2017 15:30	D. ROCCO	CAMPAGNA	LOCALITÀ PIAZZA D'ARMI
CENTRO STORICO SALERNO	SCAFATESE CALCIO 1922	A	01/10/2017 11:00	G. GIANNATTASIO	PREPEZZANO	VIA GALAFFI
CITTA DI EBOLI	ROCCHESI	A	01/10/2017 10:30	F. SQUITIERI	SARNO	
TEMERARIA 1957 SAN MANGO	REAL PALOMONTE	A	30/09/2017 15:30	G. GIANNATTASIO	PREPEZZANO	VIA GALAFFI
U.S. GRIGIO ROSSI 1927	SALERNUM BARONISSI	A	30/09/2017 15:30	G. LEO	SIANO	(A PORTE CHIUSE)
VIGOR CASTELLABATE	U.S. POSEIDON 1958	A	30/09/2017 15:30	A. CARRANO	SANTA MARIA DI CASTELLABATE	VIA CORRADO GRANDE
CALPAZIO	POL. SANTA MARIA CILENTO	A	01/10/2017 15:30	T. M. VAUDANO	CAPACCIO	VIA LUCA

# CALCIO A CINQUE SERIE C1

## GIRONE A – 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
JUNIOR DOMITIA	FUTSAL PARETE	A	30.09.2017 15.00	PALADOMITIA	CASTELVOLTURNO	VIA OCCIDENTALE
LEONI FUTSAL CLUB ACERRA	C.F. SPARTAK S. NICOLA C5	A	30.09.2017 15.00	PALATENDA FIPAV	CERCOLA	VIA SERAO
LU.PE. POMPEI	REAL ACERRANA FUTSAL	A	30.09.2017 15.00	GINNASIUM	SCAFATI	VIA PASSANTI
REAL SAN GIUSEPPE	LELLO DEL MONACO FUTSAL	A	30.09.2017 15.00	PALAZZETTO COSCIONI	NOCERA INFERIORE	VIALE SAN FRANCESCO 18
REAL VITALIANO FUTSAL	SPORTING CAVESE	A	30.09.2017 15.00	PALESTRA BEETHOVEN	SAN VITALIANO	VIA N. GREEN
SORRENTO1945	FUTSAL CLUB OPLONTINA	A	30.09.2017 15.00	PALAWOYTILA	S.SEBASTIANO AL VES.	VIALE CORTIELLO
STREGONI FIVE SOCCER	TRILEM CASAVATORE	A	30.09.2017 15.00	PALATEDESCHI	BENEVENTO	VIA S.COLOMBA

## COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE – SERIE C2

### PRIMO TURNO - TERZA GIORNATA

#### Gare del 30 settembre 2017

1	RIPOSO					
2	BORGO FIVE	BOCA FUTSAL		PALALETTIERI - ORTA DI ATELLA	SAB	15.00
3	FUTSAL POMIGLIANO	OLIMPIQUE SINOPE C5		PALASIRIO - VIA DEI FIORI - CERCOLA	SAB	15.00
4	RIPOSA					
5	ATLETICO CANTERA	SPARTA		MARACANÀ - VIA SANNERETO ACERRA	SAB	15.00
6	RIPOSA					
7	FUTSAL ISCHIA S.ANTUONO	CUS NAPOLI		TAGLIATELA - ISCHIA	SAB	14.00
8	RIPOSA					
9	MASSA VESEVO	ATHLETIC FUTSAL OTTAVIANO		PALAWOYTILA - SAN SEBASTIANO AL VES.	SAB	18.00
10	ATLETICO FRATTESE	CIRO VIVE		OASIS -VIA VERGARA - FRATTAMAGGIORE	SAB	18.00
11	ATLETICO CHIAIANO	MONELLO BOYS		S.FRANCESCO -VIA COM/LE SPINELLI - NAPOLI	SAB	15.00
12	C.U.S. AVELLINO C5	AGOSTINO LETTIERI		PALAZZETTO - MONTEFUSCO	SAB	15.00
13	REAL PAGANI FUTSAL	MAMA FUTSAL SAN MARZANO		PALAZZETTO - SAN MARZANO SUL SARNO	SAB	15.00
14	REAL AGEROLA FUTSAL	FUTSAL COAST		PINETAMARE - SAN LAZZARO - AGEROLA	SAB	15.00
15	RIPOSA					
16	RIPOSA					

## COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE

### PRIMO TURNO - PRIMA GIORNATA

#### Gare di andata del 1° ottobre 2017

#### Girone A

1	MARTHIANISI	CALVI		JOSHUA - VIA 24 MAGGIO - SAN TAMMARO	DOM	17.00
2	BISACCESE	FUTSAL KOINÈ		SCOTECE - C.DA BELLANTONIE - BISACCIA	DOM	17.30

#### Girone B

1	REGHINNA MINOR	FUTSAL NUCERIA FEMMINILE		LEO LIETO - MINORI	DOM	18.00
2	RIPOSA	PROGETTO SARNO				



## RISULTATI GARE DEL 23 – 24 SETTEMBRE 2017

LEGENDA: **B** = sospesa al primo tempo; **F** = non disputata per avverse condizioni atmosferiche; **D** = delibera degli Organi disciplinari; **G** = ripetizione della gara per cause di forza maggiore; **H** = ripetizione della gara per delibera degli Organi disciplinari; **I** = sospesa al secondo tempo; **M** = non disputata per impraticabilità del campo; **U** = sospesa per infortunio del direttore di gara; **A** = non disputata per mancanza arbitro; **R** = rapporto non pervenuto; **Y** = risultati rapporti non pervenuti

### ECCELLENZA

#### GIRONE A - 1 Giornata – A 20.09.2017

PIMONTE 1970	- BACOLI SIBILLA 1925	0 - 3
--------------	-----------------------	-------

#### GIRONE A - 3 Giornata - A

AURUNCI	- SAN GIORGIO 1926	0 - 2
(1) GLADIATOR 1924	- CASALNUOVO FRATTESE	0 - 1
(1) MONTE DI PROCIDA CALCIO	- BACOLI SIBILLA 1925	1 - 2
PIMONTE 1970	- SAVOIA 1908	0 - 4
(1) REAL FORIO 2014	- CASORIA CALCIO 1979	0 - 1
(1) U.S. MARIGLIANESE	- BARANO CALCIO	0 - 0
VIRTUS VOLLA	- MONDRAGONE	1 - 2
VIS AFRAGOLESE 1944	- ISOLA DI PROCIDA	2 - 1

(1) - disputata il 23/09/2017

#### GIRONE B - 3 Giornata - A

AUDAX CERVINARA 1935	- SOLOFRA CALCIO	1 - 0
BATTIPAGLIESE 1929	- PICCIOLA	2 - 3
CASTEL SAN GIORGIO CALCIO	- COSTA D AMALFI	1 - 1
(1) ECLANESE 1932 CALCIO	- VALDIANO	0 - 2
(1) FOOTBALL CLUB S.AGNELLO	- SORRENTO 1945	1 - 0
S.S. NOLA 1925	- PALMESE	1 - 1
S.VITO POSITANO	- AGROPOLI	2 - 2
U.S. FAIANO 1965	- VIRTUS AVELLINO 2013	1 - 0

(1) - disputata il 23/09/2017

### PROMOZIONE

#### GIRONE A - 3 Giornata - A

(1) CASAMARCIANO	- COMPRESORIO ALBA NUOVA	0 - 9	D
(1) COMPRES. CASALNUOVESE	- HERMES CASAGIOVE	-	
MARTHIANISI	- VIRTUS LIBURIA	3 - 0	
PUGLIANELLO	- GALAZIA 1997	0 - 0	
RINASCITA U.S.VICO	- CIMITILE	1 - 0	
(1) SAN VITALIANO	- F.C. VIRIBUS SOMMA 100	1 - 1	
(1) SANTA MARIA LA FOSSA	- OLIMPIA CASALNUOVO	1 - 0	
(1) VILLA LITERNO	- VIRTUS GOTI 97	1 - 0	

(1) - disputata il 24/09/2017

#### GIRONE B - 3 Giornata - A

AFRO NAPOLI UNITED	- PUTEOLANA 1909	3 - 1
(1) MONDO SPORT	- S.GIUSEPPE	1 - 3
NEAPOLIS	- SAN PIETRO NAPOLI	3 - 1
POMPEIANA 1929	- PONTICELLI	2 - 2
REAL POGGIOMARINO	- ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA	3 - 0
RIONE TERRA	- STASIA SOCCER	4 - 1
VICO EQUENSE 1958	- QUARTOGRAD	0 - 1
VIRTUS OTTAVIANO	- FLORIGIUM	0 - 1

(1) - disputata il 24/09/2017

#### GIRONE C - 3 Giornata - A

BAIANO	- S.S.GIUSEPPE SICONOLFI	2 - 2
CLUB PONTE 98	- VIS ARIANO CALCIO SSDARL	0 - 2
FOOTBALL CLUB AVELLINO	- POLISPORTIVA DIL. LIONI	0 - 1
FORZA E CORAGGIO BN	- FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	0 - 1
(1) GROTTA 1984	- ABELLINUM CALCIO 2012	2 - 0
MONTESARCHIO	- SAN MARTINO VALLE CAUDINA	0 - 2
SANSEVERINESE	- SAN TOMMASO CALCIO	1 - 2
SERINO 1928	- G. CAROTENUTO	1 - 3

(1) - disputata il 24/09/2017

#### GIRONE D - 3 Giornata - A

ALFATERNA	- U.S. GRIGIO ROSSI 1927	2 - 2
(1) GREGORIANA	- CAMPAGNA	2 - 4
POL. SANTA MARIA CILENTO	- VIGOR CASTELLABATE	5 - 1
ROCCHESE	- TEMERARIA 1957 SAN MANGO	0 - 1
SALERNUM BARONISSI	- CALPAZIO	0 - 0
(1) SCAFATESE CALCIO 1922	- CITTA DI EBOLI	5 - 1
U.S. POSEIDON 1958	- CENTRO STORICO SALERNO	3 - 3

(1) - disputata il 24/09/2017

## GIUSTIZIA SPORTIVA GIUDICE SPORTIVO

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A., nelle sedute del 25 e 26/9/2017.

### CAMPIONATO ECCELLENZA

#### GARE DEL 20/ 9/2017

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### AMMONIZIONE (II INFR)

CAIAZZA MARCO (BACOLI SIBILLA 1925)

PELAGIONE MARIO

(PIMONTE 1970)

#### AMMONIZIONE (I INFR)

TARALLO MICHELE (BACOLI SIBILLA 1925)

DE LUCA GIUSEPPE

(PIMONTE 1970)

REDINNI LUCA (PIMONTE 1970)

## GARE DEL 23/ 9/2017

### A CARICO DI SOCIETÀ

#### AMMENDA

Euro 100,00 ECLANESE 1932 CALCIO  
per assenza dell'ambulanza.

### A CARICO DIRIGENTI

#### AMMONIZIONE E DIFFIDA

NETTORE VINCENZO (CASORIA CALCIO 1979)

### A CARICO DI ALLENATORI

#### SQUALIFICA FINO AL 5/10/2017

SANNAZZARO GIOVANNI (GLADIATOR 1924)

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA

LEO FLAVIO (REAL FORIO 2014)

### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### AMMONIZIONE (III INFR)

PALUMBO GIANMARIO (ECLANESE 1932 CALCIO)	DI DATO ANTONIO (REAL FORIO 2014)
VITALE FRANCESCO (VALDIANO)	

#### AMMONIZIONE (II INFR)

TARALLO MICHELE (BACOLI SIBILLA 1925)	CINQUE LUIGI (ECLANESE 1932 CALCIO)
BREGLIA GIUSEPPE (FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)	FIORENTINO RAFFAELE (SORRENTO 1945)

#### AMMONIZIONE (I INFR)

CAPONE GIANLUCA (BARANO CALCIO)	MURO CARMINE (CASALNUOVO FRATTESE)
PETITO DOMENICO (CASALNUOVO FRATTESE)	CAPOGROSSO ANTONIO (CASORIA CALCIO 1979)
SERRAPICA GIOVANNI (FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)	CELIO NICOLA (GLADIATOR 1924)
PUCINO RAFFAELE (GLADIATOR 1924)	ATTANASIO GIANNI (MONTE DI PROCIDA CALCIO)
COSTAGLIOLA GIUSEPPE (MONTE DI PROCIDA CALCIO)	PALMA FRANCO (MONTE DI PROCIDA CALCIO)
MANCUSI MIRIANO (REAL FORIO 2014)	SAVIO PASQUALE (REAL FORIO 2014)
TROFA DAVIDE (REAL FORIO 2014)	FORINO DARIO (U.S. MARIGLIANESE)
SANSONE GIUSEPPE (U.S. MARIGLIANESE)	DELLA FEMINA ATTILIO (VALDIANO)
ROBERTIELLO PIERO (VALDIANO)	

## GARE DEL 24/ 9/2017

### A CARICO DI SOCIETÀ

#### AMMENDA

Euro 140,00 AURUNCI  
Propri sostenitori rivolgevano al DDG insulti e tentavano di colpirlo con sputi

Euro 100,00 U.S. FAIANO 1965  
per assenza ambulanza

Euro 60,00 PALMESE  
propri sostenitori lanciavano verso il DDG bottiglie d'acqua senza colpirlo.

### A CARICO DIRIGENTI

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 11/10/2017

RUSSO FAUSTO (AURUNCI)

## **AMMONIZIONE E DIFFIDA**

SOMMA RAFFAELE (PIMONTE 1970)

## **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

BACIO TERRACINO SALVATORE (AURUNCI)

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo, espulso per condotta violenta, colpiva con una testata un avversario facendolo riversare a terra.

### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

BARONE LUMAGA SERGIO (AURUNCI)

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo, con condotta violenta a gioco fermo, colpiva un avversario con una "tacchettata" alla gamba.

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

IOMMAZZO GAETANO MARIO (AGROPOLI)

BALZANO LUCA

(SOLOFRA CALCIO)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

COLARUSSO MARCO (AUDAX CERVINARA 1935)

NETTIS FRANCESCO

(BATTIPAGLIESE 1929)

SIBILLI SALVATORE (PALMESE)

PERRINO GIUSEPPE

(PIMONTE 1970)

NOVIELLO VINCENZO (VIS AFRAGOLESE 1944)

## **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

PERNA VINCENZO (PALMESE)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

NATIELLO GIUSEPPE (AGROPOLI)

PASCUCCIO NICOLO

(AGROPOLI)

TOLEDO MACHADO ROBSON (AGROPOLI)

COLARUSSO MARCO

(AUDAX CERVINARA 1935)

BLASIO FILIPPO (BATTIPAGLIESE 1929)

DE GIORGI FRANCESCO

(BATTIPAGLIESE 1929)

FERRARA GENNARO (CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)

MANDILE DANILOFRANCESCO

(CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)

ROMANO UMBERTO (CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)

MANZI CIRO

(ISOLA DI PROCIDA)

SALVATI FERDINANDO (PALMESE)

BARBARISI ADRIANO

(PICCIOLA)

BELVISO ANGELO (S.VITO POSITANO)

VALLEFUOCO DAVIDE

(S.VITO POSITANO)

ESPOSITO PASQUALE (SAN GIORGIO 1926)

GALIZIA SALVATORE

(SAVOIA 1908)

RAIOLA SALVATORE (U.S. FAIANO 1965)

OLIVIERI DOMENICO

(VIS AFRAGOLESE 1944)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

APICELLA SIMONE (AGROPOLI)

HUTSOL MARYAN

(AGROPOLI)

GARGIULO CARMINE ALESSIO (AURUNCI)

ZAMPARELLI MIRKO

(AURUNCI)

CONTE MASSIMO IGNAZIO (ISOLA DI PROCIDA)

NAPOLITANO ANTONIO

(ISOLA DI PROCIDA)

PASTORE PIETRO (ISOLA DI PROCIDA)

LEPRE ENZO

(MONDRAGONE)

MILONE ROSARIO (MONDRAGONE)

FERRIERI DANIELE

(PALMESE)

MARESCA ANTONIO (PALMESE)

PARADISO ANDREA

(PALMESE)

CAMERA ALFONSO (PICCIOLA)

CARFAGNO VINCENZO

(PICCIOLA)

TREZZA GIUSEPPE (PICCIOLA)

CASTIGLIONE ALESSIO

(S.S. NOLA 1925)

BUONDONNO LUIGI (S.VITO POSITANO)

NATINO RAFFAELE

(S.VITO POSITANO)

PORCARO GIANMARCO (SAN GIORGIO 1926)

VISCOVO GIOVANNI

(SAN GIORGIO 1926)

LIGUORI LUCA (SAVOIA 1908)

ARZEO LUCIANO

(SOLOFRA CALCIO)

CATALANO SABATO (SOLOFRA CALCIO)

DE LUCA VINCENZO

(SOLOFRA CALCIO)

DI DONNA GIUSEPPE (U.S. FAIANO 1965)

IETTO ANTONIO

(U.S. FAIANO 1965)

SENATORE MARCO (U.S. FAIANO 1965)

ALLERUZZO FABIO MARZIO

(VIRTUS AVELLINO 2013)

LIPPIELLO ANTONIO (VIRTUS AVELLINO 2013)

SCIELZO PASQUALE

(VIS AFRAGOLESE 1944)

# CAMPIONATO PROMOZIONE

## GARE DEL 24/ 9/2017

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### PREANNUNCIO DI RECLAMO

#### GARA DEL 24/ 9/2017 COMPRESORIO CASALNUOVESE - HERMES CASAGIOVE

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società F.C. HERMES CASAGIOVE si soprassedie ad ogni decisione in merito alla omologazione della gara. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

## GARE DEL 23/ 9/2017

#### A CARICO DI SOCIETÀ

##### AMMENDA

Euro 100,00 SAN MARTINO VALLE CAUDINA

in quanto propri sostenitori facevano esplodere petardi fuori dal TdG

Euro 80,00 QUARTOGRAD

tifosi della squadra ospite accendevano fumogeni sugli spalti ai min. 38'e 42' del s.t., ed a fine partita

#### A CARICO DIRIGENTI

##### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 5/10/2017

GALLUCCIO SEBASTIANO (FOOTBALL CLUB AVELLINO)

##### AMMONIZIONE E DIFFIDA

BLANDO CIRO (POMPEIANA 1929)

#### A CARICO DI MASSAGGIATORI

##### AMMONIZIONE CON DIFFIDA

MARINO MASSIMO (CALPAZIO)

#### A CARICO DI ALLENATORI

##### AMMONIZIONE CON DIFFIDA

PERNA GIUSEPPE (PUTEOLANA 1909)

SILVANO ALDO

(SAN MARTINO VALLE CAUDINA)

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SOMMELLA MICHAEL (PONTICELLI)

CESARONE ANTONIO

(VIRTUS LIBURIA)

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALVATORE FRANCESCO (POMPEIANA 1929)

REA EMANUELE

(PONTICELLI)

DE MATTEO LUIGI (SAN MARTINO VALLE CAUDINA)

GIUDICE DAVIDE

(U.S. POSEIDON 1958)

MARCIANO STEFANO (VIGOR CASTELLABATE)

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER UNA GARA

DE LUCIA FRANCESCO (FOOTBALL CLUB AVELLINO)

##### AMMONIZIONE (III INFR)

GELOTTO GIUSEPPE (G. CAROTENUTO)

CIOFFI ANTONIO

(MONTESARCHIO)

ORTECA GAETANO (SAN PIETRO NAPOLI)

VARESE ANTONIO

(STASIA SOCCER)

## **AMMONIZIONE (II INFR)**

GARGIULO MARIO	(AFRO NAPOLI UNITED)	GENTILE VINCENZO	(AFRO NAPOLI UNITED)
BUNFIGLIO MICHELE	(ALFATERNA)	PASCALE ANTONIO	(ALFATERNA)
CESARONE STEFANO	(BAIANO)	D AVANZO ANTONIO	(BAIANO)
DE SIMONE AMEDEO	(CALPAZIO)	RODIO GIANMARCO	(CALPAZIO)
RUOCCO VINCENZO	(CALPAZIO)	PACIELLO CHRISTIAN	(CENTRO STORICO SALERNO)
ABBATE MICHELE	(CIMITILE)	ZOTTI LUCA	(CLUB PONTE 98)
FLAMMIA DANILO	(FOOTBALL CLUB AVELLINO)	IATTARELLI CIRO	(FOOTBALL CLUB AVELLINO)
MAZZARIELLO PIETRO MARIA	(FORZA E CORAGGIO BN)	AURIEMMA FILOMENO	(G. CAROTENUTO)
AIELLO GIANLUIGI	(GALAZIA 1997)	AVETA ALFREDO	(NEAPOLIS)
FERRARO PASQUALE	(NEAPOLIS)	PERILLO PATRIZIO	(POLISPORTIVA DIL. LIONI)
CINQUE ANTONIO	(PONTICELLI)	ESPOSITO GIOVANNI	(PUTEOLANA 1909)
GRITTI GIOVANNI	(PUTEOLANA 1909)	SCORDATO ANDREA	(PUTEOLANA 1909)
PARLATO CATELLO	(REAL POGGIOMARINO)	OREFICE DOMENICO	(RINASCITA U.S.VICO)
DE PAULIS PIERLUIGI	(S.S.GIUSEPPE SICONOLFI)	TRIMONTI GAETANO	(S.S.GIUSEPPE SICONOLFI)
BUNOCORE GIULIO	(SALERNUM BARONISSI)	ESPOSITO GENNY	(SAN MARTINO VALLE CAUDINA)
FRUGGIERO SALVATORE	(SAN MARTINO VALLE CAUDINA)	LUCARELLI FRANCESCO CIRO	(SAN PIETRO NAPOLI)
CALABRESE DOMENICO	(SAN TOMMASO CALCIO)	DELLA VENTURA MATTEO	(SAN TOMMASO CALCIO)
CERCHIA CARMINE	(SERINO 1928)	TOMACELLI GIUSEPPE	(SERINO 1928)
D ANDRIA PAOLO	(U.S. POSEIDON 1958)	PIERNO CIRO	(VIGOR CASTELLABATE)
CESARONE ANTONIO	(VIRTUS LIBURIA)	RAIMONDO LUIGI	(VIRTUS LIBURIA)
SAGGESE FRANCESCO	(VIRTUS OTTAVIANO)		

## **AMMONIZIONE (I INFR)**

BALZANO FRANCESCO	(AFRO NAPOLI UNITED)	RINALDI LUIGI	(AFRO NAPOLI UNITED)
VELOTTI LUIGI	(AFRO NAPOLI UNITED)	TORRE PAOLO	(ALFATERNA)
BIANCARDI MARCO	(BAIANO)	BENCARDINO LUIGI	(CALPAZIO)
CAPO GIUSEPPE	(CENTRO STORICO SALERNO)	RAGONE ANTONIO	(CENTRO STORICO SALERNO)
CACCAVALE GIUSEPPE	(CIMITILE)	DEL PRIORE FRANCESCO	(CLUB PONTE 98)
MELCHIORRE ROBERTO	(CLUB PONTE 98)	VARRICCHIO UMBERTO	(CLUB PONTE 98)
COSTAGLIOLA LORENZO	(FLORIGIUM)	ESPOSITO FRANCESCO	(FLORIGIUM)
CAPOCELLI ANTONIO	(G. CAROTENUTO)	PASTORE LUCIO	(G. CAROTENUTO)
FERRARO GIULIO	(GALAZIA 1997)	LONGO GIOVANNI	(MARTHIANISI)
BOSCAINO GIUSEPPE	(MONTESARCHIO)	FIGLIO SIMONE	(NEAPOLIS)
CIRILLO CIRO EMANUELE	(ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)	GAUDINO GIUSEPPE	(ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)
RIZZO GIANMARCO	(POL. SANTA MARIA CILENTO)	TRABELSI HASSEN	(POL. SANTA MARIA CILENTO)
CIRILLO GIANGUGLIELMO	(POMPEIANA 1929)	COLESANTI ENNIO	(PONTICELLI)
DE GENNARO ALESSANDRO	(PONTICELLI)	GUADAGNUOLO ROBERTO	(PONTICELLI)
MAROTTA MARIANO	(PONTICELLI)	TUFO FRANCESCO	(PONTICELLI)
ZAMPELLA PASQUALE	(PUGLIANELLO)	MAZZEO MARCO	(PUTEOLANA 1909)
BAIANO GIUSEPPE	(QUARTOGRAD)	ROMANO GENNARO	(QUARTOGRAD)
SHASSAH RAFFAELE	(QUARTOGRAD)	AGNELLO ORESTE	(REAL POGGIOMARINO)
AMENDOLA FRANCESCO	(RINASCITA U.S.VICO)	BRACALE GAETANO	(RINASCITA U.S.VICO)
NAPPI ANIELLO	(RINASCITA U.S.VICO)	CALIFANO ANTONIO	(ROCCHESE)
TRAPANESE MANUEL	(ROCCHESE)	GALLO ANGELO	(S.S.GIUSEPPE SICONOLFI)
RAFANIELLO ANGELO	(S.S.GIUSEPPE SICONOLFI)	SONKO DEMBA NUHA	(S.S.GIUSEPPE SICONOLFI)
DE CRESCENZO PAOLO	(SALERNUM BARONISSI)	BONGIOVANNI EMANUELE	(SAN MARTINO VALLE CAUDINA)
D ALISE ANTONIO	(SAN MARTINO VALLE CAUDINA)	NAPOLITANO ALDO	(SAN MARTINO VALLE CAUDINA)
SEVERINO MARIO	(SAN MARTINO VALLE CAUDINA)	DE ROBBIO ANTONIO	(SAN PIETRO NAPOLI)
CAPISSI ELIA	(SAN TOMMASO CALCIO)	CIOFFI ANGELANTONIO	(SAN TOMMASO CALCIO)
COLUCCINO DANIELE	(SAN TOMMASO CALCIO)	COTUMACCIO MATTEO	(SAN TOMMASO CALCIO)
DI BENEDETTO GERARDO	(SANSEVERINESE)	STELLATO IVAN	(SANSEVERINESE)
CALIANO GIANNI	(SERINO 1928)	GUEYE ASS DIA	(SERINO 1928)
OKA KONAN JEAN LUC	(SERINO 1928)	TORNATORE DANIELE	(SERINO 1928)
LICCARDO DOMENICO	(STASIA SOCCER)	REA DARIO	(STASIA SOCCER)
GAGLIARDI ANTONIO	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)	RISI ANIELLO	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)
VITOLO ALESSANDRO	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)	MINAUDA MASSIMO	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)
PASSARO WALTER	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)	BALZANO MARIO	(U.S. POSEIDON 1958)
FORINO TOMMASO	(U.S. POSEIDON 1958)	IANNELLI FABIO	(U.S. POSEIDON 1958)
BALESTRIERI ANDREA	(VICO EQUENSE 1958)	BOTTI FRANCESCO	(VIGOR CASTELLABATE)
CHIARIELLO DANIELE	(VIGOR CASTELLABATE)	DOTI VITO	(VIGOR CASTELLABATE)
RODIO VINCENZO	(VIGOR CASTELLABATE)	BARBATO CLAUDIO	(VIRTUS LIBURIA)
MARAOLO GIANLUCA	(VIRTUS LIBURIA)	PASCUCCI FRANCESCO	(VIRTUS LIBURIA)
VARRIALE PIETRO	(VIRTUS OTTAVIANO)		



## GARE DEL 24/ 9/2017

### A CARICO DI SOCIETÀ

#### AMMENDA

Euro 100,00 COMPRESORIO ALBA NUOVA

veniva fatto scoppiare un petardo sugli spalti da parte dei propri sostenitori

Euro 50,00 SCAFATESE CALCIO 1922

per la mancanza di acqua calda nello spogliatoio del DDG

### A CARICO DIRIGENTI

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 25/10/2017

ANGELICCHIO VITO (GREGORIANA)

Con comportamento sleale, antisportivo e scorretto, aggravato dal ruolo ricoperto, dissentiva su una decisione arbitrale e rivolgeva alla terna arbitrale espressioni offensive, ingiuriose e lesive delle loro funzione.

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 11/10/2017

BARONE FRANCESCO (CAMPAGNA) FRESOLONE PIERINO (GREGORIANA)

#### AMMONIZIONE E DIFFIDA

GARGIULO FRANCESCO (MONDO SPORT)

### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

D AMICO CARMINE (CITTA DI EBOLI) FAGGIANO RICCARDO (GREGORIANA)

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RANA VOLO GIOVANNI (F.C. VIRIBUS SOMMA 100) MAIONE ANTONIO (HERMES CASAGIOVE)  
VIGLIOTTI DOMENICO (HERMES CASAGIOVE) PICARDI PIETRO (SAN VITALIANO)  
MANCO ALESSANDRO (SANTA MARIA LA FOSSA)

### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### AMMONIZIONE (III INFR)

PASCUZZO VITO (CAMPAGNA) SPINELLI GIUSEPPE (CAMPAGNA)  
DE GIROLAMO DEL MA ALDO (GREGORIANA) ANDRES MARIO (GROTTA 1984)  
BUONANNO GIUSEPPE (SANTA MARIA LA FOSSA) MARTONE LUCA (SCAFATESE CALCIO 1922)

#### AMMONIZIONE (II INFR)

DE STEFANO LUIGI (ABELLINUM CALCIO 2012) BIFULCO CLEMENTE (CASAMARCIANO)  
FRANZESE SALVATORE (CASAMARCIANO) D AMICO CARMINE (CITTA DI EBOLI)  
PAOLINO ANDREA (CITTA DI EBOLI) SANSONE PASQUALE (F.C. VIRIBUS SOMMA 100)  
PELLICCIA ROBERTO (GROTTA 1984) MASSIMO GIANLUCA (SAN VITALIANO)  
SILVESTRO DANIELE (SANTA MARIA LA FOSSA) AVINO GUIDO (SCAFATESE CALCIO 1922)  
CHIANESE GIORGIO (VILLA LITERNO) GUARINO PASQUALE (VIRTUS GOTI 97)  
NOSTRALE AGOSTINO (VIRTUS GOTI 97)

#### AMMONIZIONE (I INFR)

DI FALCO FRANCESCO (ABELLINUM CALCIO 2012) SCHIAVI ANDREA (ABELLINUM CALCIO 2012)  
TOZZA ANTONIO (ABELLINUM CALCIO 2012) FERNANDO MARCO (CAMPAGNA)  
PINTO MANUEL (CAMPAGNA) AMBROSINO FRANCESCO (CASAMARCIANO)  
IMPARATO SIRICA PIERPAOLO (CITTA DI EBOLI) PAONE RAFFAELE (COMPRESORIO CASALNUOVESE)  
VELOTTI GENNARO (F.C. VIRIBUS SOMMA 100) MARINO ROBERTO (GREGORIANA)  
PAPPADIA SIMONE (GREGORIANA) MONTAGNARO RAFFAELE (MONDO SPORT)  
PISANI ALFONSO (MONDO SPORT) ZINNO RICCARDO (OLIMPIA CASALNUOVO)  
GALASSO NICOLA (S.GIUSEPPE) GRAZIANO LUCA (SAN VITALIANO)  
ERRICO GAETANO (SANTA MARIA LA FOSSA) SCHETTINO MICHELE (SCAFATESE CALCIO 1922)  
ABDULAI MOHAMMED (VILLA LITERNO) MESSINA ANTONIO (VILLA LITERNO)  
RUSSO VINCENZO (VIRTUS GOTI 97) TOMACIELLO ANTONIO (VIRTUS GOTI 97)

# RISULTATI GARE DEL 23 SETTEMBRE 2017

## CALCIO A CINQUE SERIE C1

### GIRONE A - 3 Giornata - A

C.F. SPARTAK S.NICOLA C5	- REAL SAN GIUSEPPE	1 - 5
FUTSAL CLUB OPLONTINA	- STREGONI FIVE SOCCER	3 - 4
FUTSAL PARETE	- LEONI FUTSAL CLUB ACERRA	7 - 3
LELLO DEL MONACO C5	- REAL VITALIANO FUTSAL	6 - 5
REAL ACERRANA FUTSAL	- SORRENTO 1945	7 - 3
SPORTING CAVESE	- LU.PE. POMPEI	2 - 1
TRILEM CASAVATORE	- JUNIOR DOMITIA	3 - 3

## COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 SERIE C2

### GIRONI DA 1 A 8 - 2 GIORNATA

SANNITI FIVE SOCCER	- LIBERTAS CERRETO	3 - 4
BOCA FUTSAL	- SPORT E VITA	6 - 2
OLYMPIQUE SINOPE C5	- FOLGORE SAN VINCENZO	7 - 2
CLUB EDEN	- GUAPPA SINUESSA M.F.	6 - 1
SPARTA	- REAL BOYS MADDALONI C5	2 - 4
FRIENDS CICCIANO CALCIOA5	- SPORTING FUTSAL LIMATOLA	2 - 5
REAL POZZUOLI	- VIRTUS FUTSAL FLEGREA	6 - 2

### GIRONI DA 9 A 16 - 2 GIORNATA

ATHLETIC FUTSAL OTTAVIANO	- TORRE DEL GRECO FUTSAL	3 - 1
CIRO VIVE	- REAL AMICIZIA	1 - 4
AGOSTINO LETTIERI	- REAL CESINALI FIVE SOCCER	5 - 5
ATLETICO NOCERA	- REAL PAGANI FUTSAL	5 - 2
FUTSAL COAST	- REGHINNA MINOR	6 - 2
BELVEDERE 1998	- FIMAS SPORTING CLUB	3 - 2
ATLETICO EOL C5 EBOLI	- VIRTUS CAMPAGNA	5 - 3

## CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

### GARE DEL 23/ 9/2017

#### A CARICO DI SOCIETÀ

##### AMMENDA

Euro 150,00 LELLO DEL MONACO C5

Propri sostenitori lanciavano oggetti in campo che colpivano l'AA2 lievemente , causando anche l'interruzione momentanea del gioco

Euro 50,00 LELLO DEL MONACO C5

Per assenza di acqua calda nello spogliatoio degli arbitri

Euro 50,00 REAL ACERRANA FUTSAL

per assenza di richiesta di forza pubblica

Euro 50,00 TRILEM CASAVATORE

per assenza di richiesta di forza pubblica

#### A CARICO DIRIGENTI

##### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 25/10/2017

OCCHIELLO VINCENZO (TRILEM CASAVATORE)

Con comportamento altamente antisportivo, sleale e scorretto, aggravato dal ruolo rivestito, aggrediva lo AA2 con parole ingiuriose e volgari.

##### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 4/10/2017

DANDREA FELICE (C.F. SPARTAK S.NICOLA C5)

#### A CARICO DI ALLENATORI

##### SQUALIFICA FINO AL 25/10/2017

BREGLIA GAETANO (JUNIOR DOMITIA)

Con comportamento altamente antisportivo, scorretto e sleale, aggravato dalla posizione rivestita, profferiva espressioni ingiuriose e volgari nei confronti dello AA2.

##### SQUALIFICA FINO AL 11/10/2017

IANNONE VINCENZO (SPORTING CAVESE)

## **SQUALIFICA FINO AL 4/10/2017**

VIVIANO MATTEO (FUTSAL CLUB OPLONTINA)

## **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DE LUCIA LUIGI (JUNIOR DOMITIA) AURICCHIO FRANCESCO (REAL ACERRANA FUTSAL)

## **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

DE VIVO FRANCESCO (SORRENTO 1945)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

D ANGELO MASSIMO	(LELLO DEL MONACO C5)	OFFREDA CARMINE	(REAL ACERRANA FUTSAL)
STARACE LUIGI	(REAL SAN GIUSEPPE)	BUSINO GIANLUCA	(REAL VITALIANO FUTSAL)
COPPOLA ANDREA	(REAL VITALIANO FUTSAL)	RUOCCOLANO LUIGI	(REAL VITALIANO FUTSAL)
MARESCA RAFFAELE	(SORRENTO 1945)	LANZARA CARMINE	(SPORTING CAVESE)
AQUINO MARCO	(STREGONI FIVE SOCCER)	AVALLONE SALVATORE	(TRILEM CASAVATORE)
LICCARDO VITTORIO	(TRILEM CASAVATORE)		

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

MAZZARELLA VITALIANO LUCA	(C.F. SPARTAK S.NICOLA C5)	D AMMORA VINCENZO	(FUTSAL CLUB OPLONTINA)
FABIANO CIRO	(FUTSAL CLUB OPLONTINA)	ESPOSITO FABIO	(FUTSAL PARETE)
FERRANTE LUIGI	(JUNIOR DOMITIA)	GIORDANO MARCO	(JUNIOR DOMITIA)
CAPOBIANCO MANUELE EMILIAN	(LELLO DEL MONACO C5)	ESPOSITO GENNARO	(LELLO DEL MONACO C5)
VERDICCHIO LUIGI	(LELLO DEL MONACO C5)	AMIRANTE SALVATORE	(LEONI FUTSAL CLUB ACERRA)
MASCOLO ROSARIO	(LEONI FUTSAL CLUB ACERRA)	SORRENTINO RAFFAELE	(LU.PE. POMPEI)
AURICCHIO FRANCESCO	(REAL ACERRANA FUTSAL)	DE MATA MARCO	(REAL ACERRANA FUTSAL)
PIPOLO ANTONIO	(REAL VITALIANO FUTSAL)	GARGIULO SALVATORE	(SORRENTO 1945)
BONADIES FRANCESCO	(SPORTING CAVESE)	IMPRONTA STEFANO	(STREGONI FIVE SOCCER)
CAMPOLONGO LEOPOLDO	(TRILEM CASAVATORE)	GALLO WALTER	(TRILEM CASAVATORE)
MUROLO CLAUDIO	(TRILEM CASAVATORE)		

# **COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 SERIE C2**

## **GARE DEL 23/ 9/2017**

## **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CIOFFI ALFONSO (REAL BOYS MADDALONI C5) BELHAMRIA MOHAMMED (REAL CESINALI FIVE SOCCER)  
RAFFIO ANGELO (SANNITI FIVE SOCCER) ROCCO VINCENZO (VIRTUS FUTSAL FLEGREA)

## **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)**

D AMATO UMBERTO	(FIMAS SPORTING CLUB)	BUONAGURO GENNARO	(FRIENDS CICCIANO CALCIOA5)
DI VICO FABIO	(REAL BOYS MADDALONI C5)	MARCELLO FELICE	(REAL BOYS MADDALONI C5)
ANNUNZIATA GIANFRANCO	(REAL CESINALI FIVE SOCCER)		

### **AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

GUARINO FIORAVANTE MICH	(AGOSTINO LETTIERI)	NEVOLA BIAGIO	(AGOSTINO LETTIERI)
NICODEMO EMIDDIO	(AGOSTINO LETTIERI)	PARMIGIANO NICOLA	(AGOSTINO LETTIERI)
APRILE VITO	(ATHLETIC FUTSAL OTTAVIANO)	CUTOLO MICHELE	(ATHLETIC FUTSAL OTTAVIANO)
DE ANGELIS AUGUSTO	(ATHLETIC FUTSAL OTTAVIANO)	DI PALMA NICOLA	(ATHLETIC FUTSAL OTTAVIANO)
IERVOLINO NICOLA	(ATHLETIC FUTSAL OTTAVIANO)	RAPACCINI EMANUEL REOLO	(ATLETICO EOL C5 EBOLI)
SCARPA ALESSANDRO	(ATLETICO EOL C5 EBOLI)	UOMO RAFFAELE	(ATLETICO NOCERA)
TORTORA CARMINE	(ATLETICO NOCERA)	VILLANI GERARDO	(ATLETICO NOCERA)
ANGRISANI GIUSEPPE	(BELVEDERE 1998)	APICELLA MASSIMO	(BELVEDERE 1998)
CALAVITTA FABIO	(BOCA FUTSAL)	SALMI YOUSEF	(BOCA FUTSAL)
TROIANO SIMONE	(BOCA FUTSAL)	DI SARNO FRANCESCO	(C.U.S. NAPOLI A.S.D.)
CERUSO RAFFAELE	(FIMAS SPORTING CLUB)	FERRANTE DAVIDE	(FUTSAL ISCHIA S.ANTUONO)
LUBRANO LAVADERA LUIGI	(FUTSAL ISCHIA S.ANTUONO)	ZABATTA FRANCESCO	(FUTSAL ISCHIA S.ANTUONO)

BASILE RAFFAELE	(GUAPPA SINUESSA M.F.)	GRIFFO SALVATORE	(GUAPPA SINUESSA M.F.)
VERRENGIA SALVATORE	(GUAPPA SINUESSA M.F.)	MERCONE ALESSANDRO	(LIBERTAS CERRETO)
SCIALLA ANTONIO	(REAL BOYS MADDALONI C5)	BIFULCO VINCENZO	(REAL CESINALI FIVE SOCCER)
MENZIONE ANTONIO	(REAL CESINALI FIVE SOCCER)	ATTIANESE SALVATORE	(REAL PAGANI FUTSAL)
CACACE SIMONE	(REAL POZZUOLI)	MOLINO STEFANO	(REAL POZZUOLI)
TESTA GIUSEPPE	(REAL POZZUOLI)	SERINO ALESSIO	(SANNITI FIVE SOCCER)
CUCCA PASQUALE	(SPARTA)	SPIEZIA FILIPPO	(SPARTA)
VELOTTO GENNARO	(SPARTA)	CAPITELLI GIOVANNI	(SPORT E VITA)
D ONOFRIO ANTIMO	(SPORT E VITA)	SORRENTINO ODOARDO	(SPORTING FUTSAL LIMATOLA)
CARPENTIERI DIEGO	(TORRE DEL GRECO FUTSAL)	MENNELLA UMBERTO MARIA	(TORRE DEL GRECO FUTSAL)
ASTRO NUNZIO VITANTON	(VIRTUS CAMPAGNA)	CERIELLO MARIO	(VIRTUS CAMPAGNA)
FOIS RAIMONDO	(VIRTUS CAMPAGNA)		

## **DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

### **RIUNIONE DEL 25 SETTEMBRE 2017**

#### **FASC. 556**

**Componenti; Avv. E. Russo (Presidente f.f.) Avv. Francesco Mottola; Avv. Roberto Arcella; Avv. Marco Sepe; Avv. Raffaele Cangiano; Avv. Giovanni Maria Benincasa.**

**Proc. 5007/120pf 16-17/CS/AA/ac del 10.11.2016 (Campionato Regionale Attività Mista)**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Cucciniello Alfredo, Presidente della società A.S.D. Abellinum Calcio 2012, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Moustakim Zaccaria e Peluso Alessandro, calciatori, per violazione art.1/bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; Sig. Cucciniello Fabio e Iannaccone Luca, dirigenti accompagnatori della società A.S.D. Abellinum Calcio 2012, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; la società A.S.D. Abellinum Calcio 2012, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2, del C.G.S.**

La Procura Federale rilevò che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.S.D. Abellinum Calcio 2012, malgrado non fossero tesserati. Rilevò anche che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali, Sigg. Cucciniello Fabio e Iannaccone Luca, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati e contestò a carico del Presidente sig. Cucciniello Alfredo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ritenne quindi sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. All'esito dell'udienza del 6/2/2017, questo Tribunale decise per la fondatezza delle contestazioni e comminò all'ASD Abellinum Calcio 2012 la sanzione di punti 1 di penalizzazione ed euro 500,00 di ammenda, l'inibizione per mesi 5 a carico di Cucciniello Alfredo (Presidente della società), l'inibizione per mesi quattro a carico di Iannaccone Luca (dirigente accompagnatore), l'inibizione per mesi tre a carico di Cucciniello Fabio (dirigente accompagnatore), la squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Moustakim Zaccaria e per tre giornate al calciatore Peluso Alessandro. Tale decisione veniva appellata dinanzi alla C.F.A e, a sostegno dell'impugnazione, si deduceva che fin dalla fase delle indagini, gli avvisi e lo stesso deferimento erano stati comunicati ad un indirizzo diverso da quello Ufficiale della società, nonostante regolare comunicazione della variazione di indirizzo. L'impugnazione veniva accolta con decisione del 3/7/2017 con cui la C.F.A. rilevava che effettivamente *“sia la convocazione dinanzi al Tribunale Federale Territoriale Campania dell'1/1/2017 per il giorno 6/2/2017 sono state inviate in via Triatore 56 – 83042 Atripalda (AV) piuttosto che in via Nicola Salvi 83042 Atripaldi (AV)”*. Rimessi gli atti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale, veniva fissata l'udienza del 4/9/2017: gli avvisi di fissazione dell'udienza risultano regolarmente comunicati ai deferiti a mezzo raccomandate a.r. pervenute tutte il 18/7/2017: nonostante tale convocazione tuttavia, nessuno dei deferiti compariva. La Procura Federale richiedeva rinvio ad altra udienza non essendo in grado di concludere, con sospensione dei termini. Il Tribunale rinviava quindi all'11/9/2017 e quindi dapprima al 18 settembre ed infine all'odierna udienza. All'esito della discussione, il rappresentante della Procura Federale insisteva per

l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva confermarsi le sanzioni come da precedente decisione, ovvero: per Moustakim Zaccaria (calciatore) cinque (5) giornate di squalifica; per Peluso Alessandro (calciatore) tre (3) giornate di squalifica; per Cucciniello Fabio (dirigente accompagnatore) mesi tre (3) di inibizione; per Iannaccone Luca Fabio (dirigente accompagnatore) mesi quattro (4) di inibizione; per Cucciniello Alfredo (presidente) la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Abellinum Calcio 2012 la penalizzazione di punti in classifica ed € 500,00 di ammenda. Il Collegio ritiene che i fatti oggetto del deferimento risultano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.S.D. Abellinum Calcio 2012 alla data della gara, nulla essendo emerso sul piano documentale neanche all'esito delle difese svolte dai deferiti nel giudizio d'appello: deferiti che, del resto, hanno deciso di restare inerti nel presente giudizio di rinvio. Le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie vanno considerate sia il numero delle gare disputate in posizione irregolare dei calciatori, sia la circostanza che i predetti non solo non erano tesserati (col conseguente grave nocumento della regolarità delle gare), ma non risultano neanche esser stati sottoposti a regolare visita medica ed erano altresì privi di copertura assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: la sanzione di punti uno (1) di penalizzazione ed euro 500,00 di ammenda all'ASD Abellinum Calcio 2012; l'inibizione per mesi (5) a carico di Cucciniello Alfredo (Presidente della società); l'inibizione per mesi quattro (4) a carico di Iannaccone Luca (dirigente accompagnatore); l'inibizione per mesi tre (3) a carico di Cucciniello Fabio (dirigente accompagnatore); la squalifica per cinque (5) giornate a carico del calciatore Moustakim Zaccaria; la squalifica per tre (3) giornate al calciatore Peluso Alessandro.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

#### **FASC. 846**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. R. Arcella; Avv. I. Simeone; Avv. G.M. Benincasa; Avv. R. Cangiano; Dott. De Vincentiis; Avv. M. Sepe.**

**Proc.1109/935 pfi16-17/MB/CS/acr del 2.08.2017 – (Campionato Calcio a Cinque serie D).**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:**

**Sig. Pisaturo Gaetano, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C. Calorese 2013, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Di Pietro Giovanni, (gare del 22.11.2014, 3.01.2015 e 18.04.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Tecce Alberto, dirigente accompagnatore della società A.C. Calorese 2013 per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.C. Calorese 2013, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società A.C. Calorese 2013, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Tecce Alberto della società A.C. Calorese 2013, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Pisaturo Gaetano della società A.C. Calorese 2013 l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società A.C. Calorese 2013, nonché il loro Presidente Sig. Pisaturo Gaetano, non facevano



pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Di Pietro Giovanni cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Tecce Alberto la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Pisaturo Gaetano la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per la società A.C. Calorese 2013 la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la società A.C. Calorese 2013 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Di Pietro Giovanni cinque (5) giornate di squalifica; al dirigente Tecce Alberto la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Pisaturo Gaetano la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla società A.C. Calorese 2013 il non luogo a procedere, in quanto risulta inattiva.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

#### **FASC. 828**

**Componenti: Avv. Eugenio Russo (Presidente f.f.); Avv. Roberto Arcella; Avv. Marco Sepe. Proc.489/986 pfi16-17/CS/MB/acr del 17.07.2017 – (Campionato Juniores Regionali e Coppa Italia Dilettanti).**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Giuseppe Vuolo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Florigium, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Antonio Solmonese (gara del 13.04.2015), Alen Rakipov (gara del 23.03.2015); e Ivano Esindi (gare del 12.10.2014, 10.09.2014 e 20.09.2014); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sigg.: Pietro Matrone, Tommaso Esposito e Aniello Verde – dirigenti accompagnatori della società A.S.D. Florigium, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società A.S.D. Florigium – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Florigium malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. ri Pietro Matrone, Tommaso Esposito e Aniello Verde, della società A.s.d. Florigium, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Giuseppe Vuolo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

La Società A.s.d. Florigium nonché il loro Presidente Sig. Giuseppe Vuolo, non facevano pervenire memorie difensive e nessuno compariva all'udienza. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Antonio Solmonese tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Alen Rakipov tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Ivano Esindi cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Pietro Matrone la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Tommaso Esposito la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Aniello Verde la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Giuseppe Vuolo la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società A.s.d. Florigium la penalizzazione di punti cinque in classifica ed € 600,00 di ammenda. Il Tribunale ritiene preliminarmente di soffermarsi sulla regolarità della comunicazione dell'odierna udienza agli incolpati. Dagli atti del fascicolo risulta che ad essi fu inviata una prima raccomandata in data 24/7/2017 presso la sede di "Via Roma 52 80070 Monte di Procida (NA)". Tali comunicazioni però vennero restituite alla segreteria di questo Tribunale con annotazione di mancata consegna per essere i destinatari "sconosciuti". Risulta tuttavia che, successivamente a ciò, la Segreteria ebbe cura di inviare ulteriore comunicazione in data 4/8/2017 all'indirizzo di "Via Libertà n. 15 80079 Monte Di Procida c/o Studio Avv. Muro" e che tale raccomandata è stata regolarmente consegnata. È infine agli atti la comunicazione dell'organigramma sociale a firma del nuovo legale rappresentante della società ASD Florigium, protocollata il 26/7/2017, nella quale si indica quale nuova sede sociale quella appena ricordata di "Via Libertà n. 15 80079 Monte Di Procida c/o Studio Avv. Muro". Dall'esame di tali documenti emerge quindi che il primo avviso di fissazione dell'udienza fu inviato, prima (24/7/2017) che pervenisse la dichiarazione del nuovo organigramma e della nuova sede della società (26/7/2017), al precedente indirizzo e che la consegna fu tentata tuttavia dopo (27/7/2017) che la vecchia sede era stata ormai dismessa. Correttamente, quindi, la segreteria ha rinnovato la comunicazione presso il nuovo indirizzo, dove la stessa è stata pure ricevuta, tant'è che il nuovo presidente della società ha fatto pervenire una (ultronea) comunicazione a mezzo fax con la quale si protesta estraneo alla vicenda per cui è procedimento e chiede che non gli vengano applicate sanzioni. La comunicazione in tal modo eseguita è estensibile agli altri incolpati, avuto riguardo al tenore dell'art. 38, comma 8 lett. B) CGS secondo il quale gli atti per i quali è prevista la comunicazione ai sensi del codice possono essere inviati "presso la sede della società di appartenenza al momento dell'instaurazione del procedimento. La società ha l'obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato". Alla luce di quanto precede, le comunicazioni sono da considerarsi regolari e può farsi luogo all'esame nel merito della vicenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la società A.s.d. Florigium alla data della gara per il che vanno applicate le consequenziali sanzioni, graduate nella misura al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori sono stati impegnati in gare senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che essi non siano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

#### **P.Q.M.il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Antonio Solmonese tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Alen Rakipov tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Ivano Esindi cinque (5) giornate di squalifica; al dirigente Pietro Matrone la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al dirigente Tommaso Esposito la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al dirigente Aniello Verde la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al Presidente Giuseppe Vuolo la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; alla società Società A.s.d. Florigium la penalizzazione di punti tre (3) in classifica nel campionato Juniores ed € 600,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **FASC. 842**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. M. Sepe; Avv. R. Arcella; Avv. I. Simeone; Avv. R. Cangiano; Dott. De Vincentiis.**

**Proc.1025/932 pfi16-17/CS/MB/ps del 31.07.2017 – (Campionato Regionale di Seconda Categoria).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:**

**Sig. Cione Alessio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Cione Grazia, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Contino Michele, (gara del 1.02.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Frasca Angelo, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Cione Grazia per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF;**

**La società A.s.d. Cione Grazia, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Cione Grazia, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Frasca Angelo della società A.s.d. Cione Grazia, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Cione Alessio della società A.s.d. Cione Grazia l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

La Soc A.s.d. Cione Grazia, nonché il loro Presidente Sig. Cione Alessio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Contino Michele tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Frasca Angelo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Cione Alessio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.s.d. Cione Grazia la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Cione Grazia alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

**P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Contino Michele tre (3) giornate di squalifica; al dirigente Frasca Angelo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Cione Alessio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società A.s.d. Cione Grazia il non luogo a procedere in quanto risulta inattiva.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **FASC. 844**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. M. Sepe; Avv. I. Simeone; Avv. R. Cangiano; Dott. De Vincentiis.**

**Proc.905/1163 pfi16-17/CS/MB/sds del 26.07.2017 – (Campionato Provinciale di Terza Categoria).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:**

**Sig. Sarti Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Città di Mercogliano 2012, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Adiletta Eduardo, (gara del 29.03.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Dello Russo Luca, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Città di Mercogliano 2012 per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Città di Mercogliano 2012, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Città di Mercogliano 2012, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Dello Russo Luca della società A.s.d. Città di Mercogliano 20122012, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Sarti Antonio della società A.s.d. Città di Mercogliano 2012 l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc A.s.d. Città di Mercogliano 2012, nonché il loro Presidente Sig. Sarti Antonio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Adiletta Eduardo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Dello Russo Luca la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Sarti Antonio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.s.d. Città di Mercogliano 2012 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Città di Mercogliano 2012 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:**

**al calciatore Adiletta Eduardo tre (3) giornate di squalifica; al dirigente Dello Russo Luca la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Sarti Antonio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società A.s.d. Città di Mercogliano 2012 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **FASC. 832**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. Mottola; Avv. R. Arcella; Avv. G.M. Benincasa; Avv. I. Simeone; Dott. G. De Vincentiis; Avv. R. Cangiano.**

**Proc.13489/739 pfi16-17/MB/MS/fda del 13.07.2017 - (Campionato Giovanissimi Provinciale).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Bifulco Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Gimnasium Soccer, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF;**

**calciatori: Loiacono Alessandro (gara del 20.12.2015, e Sorrentino Gennaro (gara del 20.12.2015); per violazione art.1/bis, comma 1,3 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF.; Sig. Verdossi Vincenzo - dirigente accompagnatore della società A A.S.D. Gimnasium Soccer, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF;**

**La società A.S.D. Gimnasium Soccer – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.S.D. Gimnasium Soccer malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Verdossi Vincenzo della società A.S.D. Gimnasium Soccer, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Bifulco Antonio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc A.S.D. Gimnasium Soccer nonché il loro Presidente Sig. Bifulco Antonio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Loiacono Alessandro; Sorrentino Gennaro tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Verdossi Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Bifulco Antonio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Asd Gimnasium Soccer la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Gimnasium Soccer alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:**

**ai calciatori Loiacono Alessandro e Sorrentino Gennaro tre (3) giornate di squalifica ciascuno; al dirigente Verdossi Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Bifulco Antonio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società Asd Gimnasium Soccer la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **FASC. 833**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. Mottola; Avv. R. Arcella; Avv. M. Sepe; Avv. I. Simeone; Dott. G. De Vincentiis; Avv. R. Cangiano.**

**Proc.410/668 pfi16-17/MB/CS/mm del 13.07.2017 – (Campionato Regionale Allievi).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:**

**Sig. Sebastiano Corrente, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Grimaudo, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Feliciano Primo, (gare del 10.01.2015 e 18.01.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Marco Falivena, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Grimaudo per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Grimaudo, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Grimaudo, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Marco Falivena della società A.s.d. Grimaudo, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Sebastiano Corrente della società A.s.d. Grimaudo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc A.s.d. Grimaudo, nonché il loro Presidente Sig. Sebastiano Corrente, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno dei deferiti è comparso alla presente audizione. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Feliciano Primo quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Marco Falivena la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Sebastiano Corrente la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per la società Asd Grimaudo la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non erano tesserate per la soc. Asd Grimaudo alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

**P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Feliciano Primo quattro (4) giornate di squalifica; al dirigente Marco Falivena la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al Presidente Sebastiano Corrente la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla società Asd Grimaudo il non luogo a procedere in quanto risulta inattiva alla data della presente sessione.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **FASC. 835**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone; Avv. S. Selvaggi.  
Proc.476/790 pfi16-17/CS/MB/fda del 14.07.2017 – (Campionato Giovanissimi Provinciali).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Bosfa Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore ufficiale della società Asd World Soccer, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatori: Bosfa Fabio (gare del 13.12.2015 e 10.01.2016); Scapaticci Antonio (gara del 4.01.2016), Puca Antonio (gara del 4.01.2016), Galluccio Francesco (gare del 20.12.2015 e 17.01.2016), Cecatiello Gaetano (gara del 9.01.2016), Trimarco Carmine (gara del 17.01.2016), Benvenuto Mauro (gare del 13.12.2015 e 17.01.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sigg. Bosfa Antonio, dirigente accompagnatore e Femiano Luigi – allenatore e dirigente accompagnatore della società Asd World Soccer, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd World Soccer – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nella gare di cui al deferimento dalla società Asd World Soccer malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal presidente-dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Bosfa Salvatore e dai Sigg. Bosfa Antonio e Femiano Luigi, dirigenti accompagnatore della società Asd World Soccer, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Bosfa Salvatore della Asd World Soccer l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. Asd World Soccer nonché il loro Presidente Sig. Bosfa Salvatore, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Bosfa Fabio; Galluccio Francesco; Benvenuto Mauro quattro (4) giornate di squalifica ciascuno; i calciatori Scapaticci Antonio; Puca Antonio; Cecatiello Gaetano; Trimarco Carmine tre (3) giornate di squalifica ciascuno; per il dirigente Bosfa Antonio la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Femiano Luigi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Bosfa Salvatore la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società Asd World Soccer la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 600,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd World Soccer alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

**P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  
DELIBERA**

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: ii calciatori Bosfa Fabio, Galluccio Francesco e Benvenuto Mauro quattro (4) giornate di squalifica ciascuno; ai calciatori Scapaticci Antonio, Puca Antonio, Cecatiello Gaetano e Trimarco Carmine tre (3) giornate di squalifica ciascuno; al dirigente Bosfa Antonio la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; al dirigente Femiano Luigi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Bosfa Salvatore la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; alla società Asd World Soccer la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

#### **FASC. 841**

**Componenti:** Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Dott. I. Simeone; Avv. G. M. Benincasa; Avv. R. Cangiano.

**Proc.841/557 pfi16-17/CS/MB/acr del 31.07.2017 – (Campionato Provinciale di Terza Categoria).**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:**

**Sig. Graziano Mario, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente facente funzioni di accompagnatore ufficiale della società F.c.d. Olimpique Taurano, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Santaniello Gianluca, (gara del 14.02.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; La società F.c.d. Olimpique Taurano, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società F.c.d. Olimpique Taurano, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal Presidente facente funzioni di accompagnatore ufficiale Sig. Graziano Mario della società F.c.d. Olimpique Taurano, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Graziano Mario della società F.c.d. Olimpique Taurano l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc F.c.d. Olimpique Taurano, nonché il loro Presidente Sig. Graziano Mario, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno dei soggetti deferiti è presente. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Santaniello Gianluca tre (3) giornate di squalifica; Presidente Graziano Mario la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società F.c.d. Olimpique Taurano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. F.c.d. Olimpique Taurano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**



## **DELIBERA**

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Santaniello Gianluca tre (3) giornate di squalifica; al Presidente Graziano Mario la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società F.c.d. Olimpique Taurano il non luogo a procedere in quanto risulta inattiva alla data del presente provvedimento.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

### **FASC. 847**

**Componenti:** Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. Francesco Mottola; Avv. Roberto Arcella; Avv. Giovanni Maria Benincasa; Avv. Marco Sepe; Avv. Raffaele Cangiano; dr. Gianluca de Vincentiis.

**Proc.1180/966 pfi16-17/CS/MB/mm del 3.08.2017 – (Campionato Regionale di Seconda Categoria).**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:**

**Sig. Mazzoli Giacomo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real Airola (ora A.S.D. Airola), per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Alexandra Sunny (gara del 9.11.2014); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Rungi Pasqualino Pompeo, dirigente accompagnatore della società A.C. Airola (ora A.S.D. Airola), per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Real Airola (ora A.S.D. Airola), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Airola (ora A.S.D. Airola) malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Rungi Pasqualino Pompeo della società A.s.d. Airola (ora A.S.D. Airola), con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Mazzoli Giacomo della società A.s.d. Airola (ora A.S.D. Airola) l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società A.s.d. Airola (ora A.S.D. Airola), nonché il loro Presidente Sig. Mazzoli Giacomo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna nella quale compariva il Sig. Mazzoli Giacomo il quale faceva presente di essere stato ascoltato dalla Procura a maggio 2017 e di aver anche inviato una memoria alla Procura, facendo presente di essere, egli come la Società ASD Airola, totalmente estraneo ai fatti, essendo evidentemente incorsa la Procura in errore di persona e di società, verosimilmente riferendosi il tutto ad altra diversa società, l'AC Airola, contraddistinta dalla matricola 902 o 920, mentre l'ASD Airola, già ASD Real Airola era ed è contraddistinta dal numero di matricola 81761. Tra l'altro, nell'anno in contestazione, l'ASD Real Airola non partecipò al campionato in questione, essendo stata iscritta solo per il Settore Giovanile Scolastico. Il rappresentante della Procura Federale prendeva atto di quanto sopra e, esaminate le risultanze dell'AS400, concludeva per il proscioglimento degli incolpati. Ritiene il Collegio che le contestazioni di cui al deferimento siano infondate e che l'ASD Real Airola (ora ASD Airola) vada prosciolta in uno ai suoi tesserati qui deferiti.

La tesi difensiva sostenuta dagli incolpati è confermata dalla lettura delle distinte di gara, nelle quali si fa riferimento all'AC Airola: da accertamenti svolti è emerso che effettivamente la Società AC Airola (ovvero la società risultante dalla distinta della gara *de qua*) aveva numero di matricola 920, mentre risulta che la ASD Real Airola è stata costituita solo nel 2015, successivamente cambiando la propria denominazione in ASD Airola. Ne discende che il procedimento è stato incardinato nei

confronti di soggetti (la società ed il relativo presidente) non passivamente legittimati. Non è dato procedere, peraltro, nei riguardi della calciatrice Alexandra Sunny e del dirigente accompagnatore Rungi Pasqualino Pompeo atteso che le comunicazioni agli stessi sono state effettuate presso la sede della società ASD (Real) Airola e va quindi, per tale posizione, disposto lo stralcio e la restituzione degli atti alla Procura. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di dichiarare la nullità del deferimento nei confronti di Alexandra Sunny (gara del 9.11.2014) e del Sig. Rungi Pasqualino Pompeo, rispettivamente calciatore e dirigente accompagnatore della soc. AC Airola, restituendosi gli atti alla Procura; di prosciogliere gli altri incolpati dagli addebiti loro ascritti.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 838**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. R. Cangiano; Dott. G. De Vincentiis.**

**Proc.743/764 pfi16-17/CS/MB/acr del 24.07.2017 – (Campionato Provinciale Allievi e Campionato Provinciale Giovanissimi).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:**

**Sig. Freda Angelo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Libertas S. Marco Trotti, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Gianluca Clemente, (gara Allievi del 20.12.2015), Michele D'Amore (gara Allievi del 20.12.2015) e Giuseppe Caliendo (gara Giovanissimi del 14.12.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Verrico Giuseppe e Lepore Raffaele, dirigenti accompagnatori della società A.s.d. Libertas S. Marco Trotti per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Libertas S. Marco Trotti, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Libertas S. Marco Trotti, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sig. Verrico Giuseppe e Lepore Raffaele della società A.s.d. Libertas S. Marco Trotti, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Freda Angelo della società A.s.d. Libertas S. Marco Trotti l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società A.s.d. Libertas S. Marco Trotti, nonché il loro Presidente Sig. Freda Angelo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Clemente Gianluca, Caliendo Giuseppe, D'Amore Michele tre (3) giornate di squalifica ciascuno; Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la società A.s.d. Libertas S. Marco Trotti alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste

sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il T.F.T. dispone lo stralcio delle posizioni dei sigg. Freda Angelo, Verrico Giuseppe Lepore Raffaele, nonché della società Libertas S. Marco Trotti per l'intervenuto patteggiamento come separato provvedimento. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per i calciatori Clemente Gianluca, Caliendo Giuseppe, D'Amore Michele tre (3) giornate di squalifica ciascuno.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

### **FASC. 838**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. R. Cangiano; Dott. G. De Vincentiis Proc.743/764 pfi16-17/CS/MB/acr del 24.07.2017 – (Campionato Provinciale Allievi e Campionato Provinciale Giovanissimi).**

#### **PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:**

**Sig. Freda Angelo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Libertas S. Marco Trotti, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; Sig. Verrico Giuseppe e Lepore Raffaele, dirigenti accompagnatori della società A.s.d. Libertas S. Marco Trotti per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Libertas S. Marco Trotti, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

All'udienza del 25/09/2017 Il Presidente Freda Angelo per se stesso e in rappresentanza della sua Società A.s.d. Libertas S. Marco Trotti e l'avv. difensore dei sig. Lepore Raffaele e Verrico Giuseppe chiedevano l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Freda Angelo mesi tre (3) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Verrico Giuseppe mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito) per Sig. Lepore Raffaele mesi tre (3) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per la Società A.s.d. Libertas S. Marco Trotti la sanzione di euro 250,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione da scontare nel campionato di appartenenza (s.b. euro 350,00 di ammenda e due punti di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell' Avv. M. Libertino, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

### **APPLICA**

**al Sig. Freda Angelo mesi tre (3) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); al Sig. Verrico Giuseppe mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito) al Sig. Lepore Raffaele mesi tre (3) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); alla Società A.s.d. Libertas S. Marco Trotti la sanzione di euro 250,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione da scontare nel campionato di appartenenza (s.b. euro 350,00 di ammenda e due punti di penalizzazione ridotti come sopra).**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **FASC. 836**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. G. De Vincentiis; Avv. R. Cangiano.**

**Proc.459/682 pfi16-17/MB/fda del 14.07.2017 – (Campionato Provinciale di Terza Categoria).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:**

**Sig. Umberto Marino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Mauded Sport, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Domenico Antonio Russo, (gara del 2.05.2015) e Gianluigi Biancardi (gara del 2.05.2017), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Marco Fontanarosa, dirigente accompagnatore della società A.s.d. Mauded Sport per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Mauded Sport, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Mauded Sport, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Marco Fontanarosa della società A.s.d. Mauded Sport, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Umberto Marino della società A.s.d. Mauded Sport l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc A.s.d. Mauded Sport, nonché il loro Presidente Sig. Umberto Marino, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Domenico Antonio Russo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Gianluigi Biancardi tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Marco Fontanarosa la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.s.d. Mauded Sport il non luogo a procedere in quanto risulta aver cessato tutte le attività. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserate per la soc. A.s.d. Mauded Sport alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Si procede allo stralcio della posizione del sig. Umberto Marino in quanto quest'ultimo soggetto ha chiesto e ottenuto il patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S. come da separato verbale. **P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:**

**al calciatore Domenico Antonio Russo tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Gianluigi Biancardi tre (3) giornate di squalifica; al dirigente Marco Fontanarosa la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società A.s.d. Mauded Sport il non luogo a procedere in quanto risulta aver cessato tutte le attività.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

### **FASC. 836**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Dott. G. De Vincentiis; Avv. R. Cangiano.  
Proc.459/682 pfi16-17/MB/fda del 14.07.2017 – (Campionato Provinciale di Terza Categoria).**

#### **PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:**

**Sig. Umberto Marino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Maued Sport, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF.**

All'udienza del 25/9/2017 il sig. Umberto Marino, in proprio chiedeva per se stesso l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per Umberto Marino, mesi due (2) di inibizione (s.b. e mesi 3 , ridotto come sopra per il rito). La Procura Federale, in persona del dr. Mario Libertino prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M**

#### **APPLICA**

**al sig. Umberto Marino, mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito).  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

### **FASC. 839**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. R. Cangiano; Dott. G. De Vincentiis  
Proc.566/1010 pfi16-17/MB/fda del 18.07.2017 – (Campionato Regionale di Prima Categoria).**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Zippo Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Albanova Calcio (ex Asd Don Pepe Diana), per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Del Villano Cesare (gare del 22.10.2014 e 16.10.2014); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF. Sigg. Di Caterino Antonio e Parente Cristofaro – dirigenti accompagnatori della società ASD Albanova Calcio (ex ASD Don Pepe Diana) per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società ASD Albanova Calcio (ex ASD Don Pepe Diana) per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Albanova Calcio ex ASD Don Pepe Diana malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai Sigg. Di Caterino Antonio e Parente Cristofaro, dirigenti accompagnatori della società ASD Albanova Calcio ex ASD Don Pepe Diana, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Zippo Giuseppe della ASD Albanova Calcio ex ASD Don Pepe Diana l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il dirigente Parente Cristofaro la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Albanova Calcio ex Asd Don Pepe Diana, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato

sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Preliminarmente si dispone lo stralcio delle posizioni dei sigg. Zippo Giuseppe, Di Caterino Antonio, Del Villano Cesare e della società Asd Albanova Calcio per l'intervenuto patteggiamento come da separato provvedimento. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al dirigente Parente Cristofaro la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 839**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. R. Cangiano; Dott. G. De Vincentiis  
Proc.566/1010 pfi16-17/MB/fda del 18.07.2017 – (Campionato Regionale di Prima Categoria).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Zippo Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Albanova Calcio (ex Asd Don Pepe Diana), per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Del Villano Cesare (gare del 22.10.2014 e 16.10.2014); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF. Sigg. Di Caterino Antonio e Parente Cristofaro – dirigenti accompagnatori della società ASD Albanova Calcio (ex ASD Don Pepe Diana) per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società ASD Albanova Calcio (ex ASD Don Pepe Diana) per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

All'udienza del 25/09/2017 l'avv. difensore munito delle procure speciali dei soggetti deferiti chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Di Caterino Antonio mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Zippo Giuseppe mesi quattro (4) di inibizione (s.b. mesi 6, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Del Villano Cesare (calciatore), la sanzione finale della squalifica per n. 4 gare (s.b. 5 gare, ridotto come sopra per il rito); per la Società Asd Albanova Calcio ex Asd Don Pepe Diana, la sanzione di euro 300,00 di ammenda e di punti due (2) di penalizzazione da scontare nel campionato di appartenenza (s.b. euro 450,00 di ammenda e tre punti di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell' Avv. M.Libertino, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**APPLICA**

**al Sig. Di Caterino Antonio mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); al Sig. Zippo Giuseppe mesi quattro (4) di inibizione (s.b. mesi 6, ridotto come sopra per il rito); al Sig. Del Villano Cesare (calciatore) la sanzione finale della squalifica per n. 4 gare (s.b. 5 gare, ridotto come sopra per il rito); alla Società Asd Albanova Calcio (ex Asd Don Pepe Diana), la sanzione di euro 300,00 di ammenda e di punti due (2) di penalizzazione da scontare nel campionato di appartenenza (s.b. euro 450,00 di ammenda e tre punti di penalizzazione ridotti come sopra).**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **FASC. 817**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone; Avv. S. Selvaggi.  
Proc.434/985 pfi16-17/CS/MB/acr del 13.07.2017 – (Campionato Mini Giovanissimi Napoli).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:**

**Sig. Cuomo Luigi, all'epoca dei fatti Presidente della società S.s.d. Quarto s.r.l., per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Casolare Gianluigi (Luigi) n. 18.06.2001, (gara dell'11.04.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF. Sig. Natella Orlando, allenatore e dirigente accompagnatore della società S.s.d. Quarto s.r.l., per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF. La società S.s.d. Quarto s.r.l., per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società S.s.d. Quarto s.r.l., malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dall'allenatore e dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Natella Orlando della società S.s.d. Quarto s.r.l., con la prescritta dichiarazione che la calciatrice indicata in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Cuomo Luigi della società S.s.d. Quarto s.r.l., l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc S.s.d. Quarto s.r.l., nonché il loro Presidente Sig. Cuomo Luigi, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Oggi è presente il dirigente Natella Orlando che chiedeva patteggiamento e per questo veniva stralciata la sua posizione per procedere con separato verbale. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Casolare Gianluigi tre (3) giornate di squalifica; Presidente Cuomo Luigi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società S.s.d. Quarto s.r.l., la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. S.s.d. Quarto s.r.l., alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

**P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Casolare Gianluigi tre (3) giornate di squalifica; al Presidente Cuomo Luigi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società S.s.d. Quarto s.r.l., il non luogo a procedere per aver cessato tutte le attività come da C.U. 44 del 12/11/2015.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

### **FASC. 817**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone; Avv. S. Selvaggi.**  
**Proc.434/985 pfi16-17/CS/MB/acr del 13.07.2017 – (Campionato Mini Giovanissimi Napoli).**

#### **PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:**

**Sig. Natella Orlando, allenatore e dirigente accompagnatore della società S.s.d. Quarto s.r.l., per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF;**

All'udienza del 25/09/2017 il deferito, chiedeva per se stesso l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Natella Orlando mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito). La Procura Federale, in persona dell' Avv. D. Litterio, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **APPLICA**

**al Sig. Natella Orlando mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito).**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

### **FASC. 837**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Iannone**  
**Proc.499/962 pfi16-17/MB/CS/Im del 17.07.2017 – (Coppa Campania di Prima Categoria).**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:**

**Sig. Vastano Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Teano Calcio 1939, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Scoglio Andrea, (gare del 4.10.2014, 28.02.2015, 26.10.2014, 15.02.2015,14.12.2014 e 18.01.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. De Angelis Vincenzo, dirigente accompagnatore della società A.s.d. Teano Calcio 1939 per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Teano Calcio 1939, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore Scoglio Andrea era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Teano Calcio 1939, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. De Angelis Vincenzo della società A.s.d. Teano Calcio 1939, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Vastano Antonio della società A.s.d. Teano Calcio 1939 l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Alla udienza del 25 settembre 2017 L'avv. difensore del Presidente del dirigente e del calciatore faceva richiesta di patteggiamento per i proprio assistiti ad eccezione della Società. Il rappresentante della Procura Federale non si oppone alla richiesta di patteggiamento mentre insisteva per l'affermazione di responsabilità della Società e richiedeva per: per la società A.s.d. Teano Calcio 1939 la penalizzazione di punti sette (7) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la società A.s.d. Teano Calcio 1939. Il Tribunale preliminarmente preso atto del patteggiamento richiesto dall'avv. difensore si riporta alla sanzione di cui al separato verbale. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**



## **DELIBERA**

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: alla società A.s.d. Teano Calcio 1939 € 600,00 di ammenda, dal momento che la richiesta di penalizzazione non può essere accolta atteso che trattasi di gara di coppa. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

### **FASC. 837**

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Iannone  
Proc.499/962 pfi16-17/MB/CS/Im del 17.07.2017 – (Coppa Campania Categoria).

#### **PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:**

Sig. Vastano Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Teano Calcio 1939, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Scoglio Andrea, (gare del 4.10.2014, 28.02.2015, 26.10.2014, 15.02.2015,14.12.2014 e 18.01.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. De Angelis Vincenzo, dirigente accompagnatore della società A.s.d. Teano Calcio 1939 per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; All'udienza del 25/09/2017 Il difensore dei soggetti deferiti, munito delle speciali procure chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Vastano Antonio mesi cinque (5) di inibizione (s.b. mesi 7, ridotto come sopra per il rito); per Sig. De Angelis Vincenzo mesi cinque (5) di inibizione (s.b. mesi 7, ridotto come sopra per il rito); per il calciatore Sig. Scoglio Andrea la sanzione finale della squalifica per n. 5 gare (s.b.7 gare , ridotto come sopra per il rito); La Procura Federale, in persona dell' Avv. D. Litterio, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

#### **Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

##### **APPLICA**

al Sig. Vastano Antonio mesi cinque (5) di inibizione (s.b. mesi 7, ridotto come sopra per il rito); al Sig. De Angelis Vincenzo mesi cinque (5) di inibizione (s.b. mesi 7, ridotto come sopra per il rito); al calciatore Sig. Scoglio Andrea la sanzione finale della squalifica per n. 5 gare (s.b.7 gare, ridotto come sopra per il rito).

Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

### **FASC. 804**

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone; Avv. S. Selvaggi.

Proc.14175/558 pfi16-17/CS/MB/fda del 20.06.2017 – (Campionato Provinciale di Terza Categoria)

#### **PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:**

Sig. Maffeo Adriano, calciatore (Cap.) e dirigente accompagnatore della società Asd Atletico S. Michele Di Serino, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; Gara Montoro - Asd S. Michele di Serino del 28/01/2015.

All'udienza del 25/09/2017 il deferito, chiedeva per se stesso l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Maffeo Adriano mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito). La Procura Federale, in persona dell' Avv. D. Litterio, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

#### **Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

##### **APPLICA**

al Sig. Maffeo Adriano mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito).

Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

### **FASC. 834**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. Iannone; Avv. S. Selvaggi; Avv. G. M. Benincasa.**

**Proc.263/894 pfi16-17/CS/MB/sds del 7.07.2017**

#### **PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:**

**Sig. Molaro Gaetano, Presidente della A.s. Cral Fincantieri Stabia, all'epoca dei fatti, per violazione degli artt.1bis, commi 1, anche in relazione all'art.17 delle per essersi rivolti alla stampa sportiva locale qualificandosi non con la propria denominazione sociale di A.S. Cral Fincantieri ma con quella diversa di Viribus Unitis 1917, nominativo di altra società affiliata alla F.I.G.C.; per aver emesso Comunicati Stampa recanti il diverso nominativo Viribus Unitis 1917, consentendo una situazione di confusione relativamente al nominativo e non rilasciando smentite alla stampa. La A.S. Cral Fincantieri Stabia, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1 del C.G.S. per le violazioni addebitate al proprio Presidente. All'udienza del 25/09/2017 Il Presidente, chiedeva per se stesso e in rappresentanza della sua Società l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Molaro Gaetano mesi quattro (4) di inibizione (s.b. mesi 6, ridotto come sopra per il rito); per la Società A.S. Cral Fincantieri Stabia la sanzione di euro 400,00 di ammenda (s.b. euro 600,00 di ammenda ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell' Avv. D. Litterio, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale per la Campania****

#### **APPLICA**

**al Sig. Molaro Gaetano mesi quattro (4) di inibizione (s.b. mesi 6, ridotto come sopra per il rito); per la Società A.S. Cral Fincantieri Stabia la sanzione di euro 400,00 di ammenda (s.b. euro 600,00 di ammenda ridotta come sopra).**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

### **FASC. N. 843**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.) avv. Francesco Mottola, Avv. Roberto Arcella, Avv. Ivan Simeone, Avv. Marco Sepe, Dott. Gianluca De Vincentiis; Avv. Ivan Simeone.**

**Proc.892/380 pfi16-17/CS/MB/sds del 26.07.2017**

#### **PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:**

**Sig. Cesarano Gerardo, Presidente della A.S.D. Virtus S. Antonio Abate (ora A.C. S. Antonio Abate 1971), all'epoca dei fatti, per violazione degli artt.8, c.2, ed 1bis, comma 1; per avere in occasione della gara dell'8.05.2016 con la Società Piano Pizzeria Lucia, tenuto un comportamento diretto ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, violando i principi di lealtà, correttezza e probità, consegnando al Commissario di Campo copia di un bonifico dell'importo di euro 640,20, già trasmesso peraltro via fax al C.R. Campania e che successivamente emergeva che il suddetto bonifico risultava di importo inferiore di euro 64,20, riuscendo così ad ottenere la sospensione della procedura di prelievo coattivo (art. 30 comma 5 Reg. LND) e la disputa della gara;**

La A.s.d Virtus S. Antonio Abate (ora A.S.D. A.C.S. Antonio Abate 1971), per responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal Presidente sig. Cesarano Gerardo. All'udienza del 25/9/2017 il sig. Gerardo Cesarano, in proprio ed in veste di rappresentante della ASD Virtus Sant'Antonio Abate, munito delle procure speciali dei soggetti deferiti chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per Gerardo Cesarano, mesi quattro (4) di inibizione (s.b. mesi 6, ridotto come sopra per il rito); per ASD Virtus S. Antonio Abate la sanzione di euro 600,00 di ammenda (s.b. euro 800,00 di ammenda, ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona del dr. Mario Libertino prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

#### **APPLICA**

**a Gerardo Cesarano, mesi quattro di inibizione (s.b. e mesi sei, ridotto come sopra per il rito); all'ASD Virtus S. Antonio Abate la sanzione di euro 600,00 di ammenda (s.b. euro 800,00 di ammenda, ridotta come sopra).**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **FASC. 554**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S. Selvaggi; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone.**

**Proc. 4860/143pf 16-17/AA/ac/cf del 7.11.2016 (Campionato Regionale Juniores)**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Scialdone Vito, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Vitula F.C., per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Nappa Emanuel, Aiezza Mario, Ricca Gianfranco Antonio, Tascione Giacomo Antonio e Pezzulo Salvatore: calciatori, per violazione art.1/bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, e 46 comma 6 del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; Sig. Cuccari Guido e Ciriaco Mario, all'epoca dei fatti dirigenti accompagnatori della società A.S.D. Vitula FC, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; la società A.s.d. Vitula F.C., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe sono stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Vitula Fc, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Cuccari Guido e Ciriaco Mario con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Scialdone Vito l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale con decisione del 06/02/2017 (C.U. 9/02/2017 n. 75) sanzionava i deferiti. Avverso la suddetta decisione proponeva appello la Società e la C.F.A. con decisione del 17/03/2017 (in C.U. 113 CFA) accoglieva il ricorso e annullava la sentenza, rinviando a questo T.F.T. per un nuovo esame del merito. Davanti a questo Tribunale si tenevano le udienze del 4/5/2017, del 19/06/2017 (in entrambi i casi con richiesta di rinvio e sospensione dei termini da parte della Società deferita) e dell'11/09/2017, in occasione della quale il Tribunale stabiliva la convocazione delle parti all'udienza di oggi 25/09/2017. Le comunicazioni di convocazione risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo Pec. I deferiti non facevano pervenire ulteriori memorie difensive oltre a quelle già depositate e nessuno dei deferiti era presente.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva: per i calciatori: Tammaro Vito 6 (sei) giornate di squalifica, Gavriel Ovidiu Petronel 5 (cinque) giornate di squalifica, Nappa Emanuel 6 (sei) giornate di squalifica, Aiezza Mario 5 (cinque) giornate di squalifica, Ricca Gianfranco Antonio 3 (tre) giornate di squalifica; Tascione Giacomo 5 (cinque) giornate di squalifica; Pezzulo Salvatore 5 (cinque) giornate di squalifica; per i dirigenti: Cuccari Guido mesi 4 (quattro) di inibizione, Ciriaco Mario mesi 6 (sei) di inibizione; per il Presidente Scialdone Antonio la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione; per la società ASD Vitula FC la penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica ed € 600,00 di ammenda.

In via preliminare deve affrontarsi l'eccezione pregiudiziale avanzata dalla società Asd Vitula FC con memoria difensiva del 27/4/2017, ove ha eccepito l'estinzione del procedimento per violazione degli artt. 34 bis e 138 CGS., tenuto conto che il termine perentorio di 90 (novanta) giorni stabilito dall'art. 34 bis, 1° comma, per la decisione in primo grado, era oramai trascorso, in quanto l'atto di deferimento era del 7/11/2016, mentre la convocazione davanti a questo T.F.T. avveniva solo in data 4/5/2017, quando cioè erano già trascorsi ben 178 (centosettantotto) giorni dall'inizio dell'azione disciplinare.

Osserva tuttavia questo Tribunale, che, per quanto è indubbio che, ai sensi del 1° comma dell'art. 34 bis, il termine per la pronuncia della decisione di primo grado sia di novanta giorni dall'esercizio dell'azione disciplinare, lo stesso non è tuttavia applicabile alla fattispecie in oggetto, in quanto, la norma da applicare non è già il primo comma dell'articolo 34 bis, quanto piuttosto quella di cui al successivo terzo comma, ai sensi del quale *"se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso all'Organo giudicante di 2° grado o al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio"*.

E tale fattispecie è esattamente quanto avvenuto nel caso in esame in cui, avverso la decisione di questo T.F.T. del 9/2/2017, la società deferita proponeva Appello alla Corte Federale, la quale, in accoglimento del ricorso, in data 17/03/2017, annullava la decisione di 1° grado per violazione del contraddittorio, rinviando gli atti al T.F.T. del C.R. Campania per il nuovo esame del merito.

Posto quindi che il giudice di 1° grado, a seguito della decisione della CAF di annullamento e rinvio, ha 60 (sessanta) giorni per decidere nuovamente nel merito, la questione semmai da porsi è da quando iniziano a decorrere i 60 (sessanta) giorni. Considerato infatti che la norma indica quale "dies a quo" la data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento, c'è da chiedersi se per far partire la decorrenza del termine sia sufficiente la trasmissione degli atti con il solo dispositivo della C.F.A. di annullamento e rinvio, ovvero – soluzione questa ad avviso del Tribunale giuridicamente preferibile - dalla data in cui vengono trasmesse anche le motivazioni della decisione, al fine di consentire al giudice di 1° grado di conoscere le ragioni per cui la precedente decisione è stata annullata.

Tuttavia, ad avviso di questo Tribunale, anche prescindendo dal problema di quando iniziano a decorrere i 60 giorni (questione che necessiterebbe un più ampio ed approfondito ragionamento) e optando per la tesi più restrittiva di far partire il termine dalla data di trasmissione degli atti con il solo dispositivo dell'Organo giudicante di 2° grado senza conoscerne le motivazioni, in ogni caso nella fattispecie in esame il termine per emettere la decisione ancora non è spirato.

Ed infatti, ripercorrendo la vicenda, la decisione della Corte Federale di Appello veniva presa il 17/3/2017 (in C.U. 113 C.F.A.) e gli atti, venivano trasmessi a questo tribunale in data 29/3/2017 e protocollati dagli uffici del C.R. Campania al n. 1135. In considerazione di ciò, i 60 (sessanta) giorni iniziavano a decorrere il 29/3/2017. In data 4/5/2017 si teneva la prima udienza davanti a questo T.F.T. alla quale si presentava il sig. Nicola Amariello giusta delega agli atti del presidente della Società Sergio Carusone, il quale, a seguito della richiesta del Tribunale di esibire il verbale assembleare con il quale veniva nominato il nuovo Presidente, si riservava e chiedeva il rinvio dell'udienza con la sospensione dei termini. Alla successiva udienza del 19/6/2017 era presente in rappresentanza della società deferita il dott. Achille Cuccari, il quale, dopo aver depositato il verbale di assemblea che nominava il nuovo organigramma societario, chiedeva altro rinvio con sospensione dei termini. All'udienza dell'11/9/2017 il Tribunale prendeva atto che erano state depositate le motivazioni della C.F.A. e fissava la comparizione delle parti per la data odierna 25/9/2017. Dalla ricostruzione della vicenda sopra effettuata appare del tutto evidente come in realtà il termine dell'art. 34 bis terzo comma ancora non sia spirato, tenuto conto che, dal 29/3/2017 (data in cui sono stati trasmesse gli atti dalla CFA al TFT) al 4/5/2017 (giorno della prima udienza), erano passati 32 (trentadue) giorni e che in quest'udienza ed in quella successiva del 19/6/2017 la parte deferita chiedeva il rinvio con sospensione dei termini, per cui questi termini, in conformità al disposto del 5° comma dell'art. 34 bis, sono rimasti sospesi fino alla successiva udienza del 11/9/2017, e solo a partire da questa data i termini riprendo a decorrere, con la conseguenza che, ad oggi, il procedimento ancora non è estinto.

Per quanto riguarda poi l'altra eccezione formulata dalla difesa della società e relativa alla violazione dell'art. 32 ter, 4° comma, CGS anche in relazione all'Art. 32 quinquies, commi 2 e 3, CGS, osserva il Tribunale, in conformità all'orientamento prevalente della C.F.A. e di questo stesso Tribunale, come i termini di cui alle norme in oggetto non sono perentori e che in ogni caso l'art. 32 ter, 4° comma, CGS, nel prevedere che a conclusioni delle indagini il Procuratore Federale informa l'interessato dell'intenzione di procedere al deferimento assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito, non stabilisce una condizione di validità del deferimento (e conseguente del procedimento), anche tenuto conto che l'audizione (tra l'altro meramente eventuale in quanto subordinata ad una esplicita richiesta in tal senso da parte dell'indagato) è in funzione dell'esposizione di fatti e circostanze favorevoli alla difesa che possono essere dedotti, anche nel giudizio di rinvio, attraverso il deposito di una memoria in Procura o comunque davanti al TFT. Appare pertanto del tutto evidente come - una volta stabilita l'esatta natura dell'audizione - il corretto esercizio dell'azione disciplinare e il conseguente giudizio incardinato davanti a questo Tribunale, a seguito del deferimento, non soffrono di alcuna eccezione di improcedibilità, non solo se la convocazione per l'audizione venga effettuata o meno, ma anche se vi sia un errore di notifica della convocazione stessa.

Venendo infine al merito della vicenda, ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. ASD Vitula FC alle date delle gare indicate nel deferimento. **P.Q.M.**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:  
a Tamaro Vito 6 (sei) giornate di squalifica; a Gavriel Ovidiu Petronel 5 (cinque) giornate di squalifica; a Nappa Emanuel 6 (sei) giornate di squalifica; ad Aiezza Mario 5 (cinque) giornate di squalifica; a Ricca Gianfranco Antonio 3 (tre) giornate di squalifica; a Tascione Giacomo 5 (cinque) giornate di squalifica; a Pezzulo Salvatore 5 (cinque) giornate di squalifica; ai dirigenti: Cuccari Guido mesi 4 (quattro) di inibizione, Ciriaco Mario mesi 6 (sei) di inibizione; al Presidente Scialdone Antonio la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione; alla società ASD Vitula FC la penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica ed € 600,00 di ammenda.  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

## **DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. R. Arcella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe; Avv. R. Cangiano; Dott. De Vincentiis.

**RECLAMO DELLA SOCIETÀ AGROPOLI avverso sanzioni C.U. n.18 del 7/09/2017**

**Gara: U.S. Poseidon 1958 / Agropoli, del 02/09/2017 – Coppa Italia Dilettanti.**

La C.S.A.T., letto il ricorso, visti gli atti ufficiali, rileva la infondatezza dello stesso. Invero, dall'istruttoria espletata non si rilevano elementi nuovi tali da poter incidere sul referto arbitrale redatto in modo chiaro non contraddittorio e adeguatamente motivato. Tenuto conto che il referto costituisce ai sensi dell'art. 35 C.G.S. fonte di fede privilegiata si ritiene che il provvedimento adottato dal G.S.T. sia adeguato ai fatti accertati dal d.d.g. **P.Q.M.**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma il provvedimento adottato dal G.S.T., di cui al C.U. 18 del 07/09/2017; **tassa a carico della Società reclamante.**

## **ERRATA CORRIGE**

**COPPA CAMPANIA CALCIO A 5 SERIE C2 – C.U. N. 21 DEL 14 SETTEMBRE 2017, PAG. 619**

**GARE DEL 16/ 9/2017 - A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

TERRACCIANO ANTONIO (CLUB EDEN)

**LEGGASI**

**A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

VERRENGIA MAURIZIO (GUAPPA SINUESSA M.F.)

**Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 5 ottobre 2017.**

**Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 28 settembre 2017.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Commissario Straordinario  
Cosimo Sibilìa**